

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)

*(Parere ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 luglio 2013)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

DRP/I/XVII/D15/13

Roma, 9 luglio 2013

Sen. Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, corredato delle prescritte relazioni.

Lo schema che si trasmette risulta solo limitatamente modificato rispetto al testo sul quale si sono espressi il Garante per la protezione dei dati personali ed il Consiglio di Stato rispettivamente in data 5 dicembre 2012 e 6 dicembre 2012, con i pareri allegati.

Le modifiche suddette si sono rese necessarie a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 297 del 19 dicembre 2012, che ha comportato la trasmissione del testo anche alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa, poi acquisita in data 13 giugno 2013 (pure allegata).



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e il coordinamento dell'attività di Governo*

Al riguardo, segnalando l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari, mi riservo di trasmettere, non appena sarà ricevuto, il definitivo parere del Consiglio di Stato, al quale l'Amministrazione proponente, in data 26 giugno, ha nuovamente inviato il testo modificato a seguito dell'intesa suddetta.

Ciò al fine di non ritardare ulteriormente l'adozione del provvedimento, considerato che il nuovo sistema ISEE (il quale, com'è noto, regola l'erogazione di milioni di prestazioni sociali basate su requisiti reddituali) dovrà prendere avvio dal prossimo 1° gennaio 2014, pena il rischio, stante il carattere rigidamente annuale delle previsioni e delle prestazioni regolate, di uno "slittamento" al 1° gennaio 2015.

Rappresento, infatti che, anche a seguito della pubblicazione del provvedimento in parola, la relativa disciplina non sarà immediatamente operativa, essendo richiesti ulteriori adempimenti della prevedibile durata di circa 4 mesi.

Grato per l'attenzione che vorrà porre alle esigenze prospettate,
Le invio i migliori saluti.

Dario Franceschini

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", a norma dell'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premesse generali

Il provvedimento introduce una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in attuazione dell'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che in particolare prevede:

- a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- b) il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- e) l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e rideterminazione delle soglie per le prestazioni già sottoposte alla prova dei mezzi;
- f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

Le richiamate modifiche all'ISEE previste dal legislatore con l'articolo 5 del D.L. 201/2011, finalizzate ad una definizione dell'ISEE più efficace e più equa nella valutazione della condizione economica delle famiglie, sono di tale portata da richiedere una profonda revisione della disciplina vigente.

La materia è stata sino ad oggi disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate".

Con l'articolo 23, comma 12-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si è in realtà disposta l'abrogazione della citata disciplina vigente a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore dall'approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica, disposizione attuativa necessaria all'avvio del nuovo sistema.

Conseguentemente, il presente provvedimento – chiamato a disciplinare un settore dell'ordinamento con valenza di fatto sostitutiva rispetto a una disciplina primaria oggetto di abrogazione espressa – ha necessariamente assunto la natura di regolamento di disciplina

complessiva della materia, recependo quanto previsto dalle norme abrogande laddove compatibili con le modifiche richieste dal legislatore.

Va in questo contesto rappresentato come il perseguimento della sopra richiamata finalità del rafforzamento dei controlli dell'ISEE è demandato dall'articolo 5 del D.L. 201/2011 ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Atteso che la definizione del sistema dei controlli, come si illustrerà meglio oltre, non può prescindere dalle modalità di determinazione dell'ISEE, cui è intimamente connessa, al fine di una migliore integrazione della disciplina e tenuto anche conto della natura regolatoria complessiva del presente provvedimento, è stato ad esso affidato anche l'obiettivo di individuare le principali misure di rafforzamento del sistema dei controlli.

Del resto, in sede di stesura del decreto in oggetto, si è ritenuto che la finalità - normativamente prevista - di migliorare la capacità selettiva dell'indicatore in questione (comma 1 dell'articolo 5, cit.) ben potesse legittimare l'adozione di un unico testo il quale si interessi anche della questione del rafforzamento dei controlli, nella consapevolezza che il miglioramento della capacità selettiva dello strumento e il rafforzamento del sistema dei controlli costituiscono un *unicum* disciplinare profondamente interconnesso e di fatto inscindibile.

Si ritiene, ancora, che la richiamata scelta regolatoria risponda a evidenti ragioni di uniformità, armonizzazione e concentrazione degli interventi regolatori.

Le modifiche all'ISEE e alla sua applicazione richieste dal legislatore appaiono di stretta necessità, visto che, anche attraverso il monitoraggio attento del sistema (si vedano i Rapporti annuali pubblicati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali), si sono evidenziate negli anni svariate problematiche, di cui qui si riassumono le più rilevanti:

1. L'ISEE vigente non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito e di patrimonio. Ciò determina problemi equitativi e compromette la capacità selettiva dello strumento, specialmente per le famiglie più povere (secondo i più recenti dati di monitoraggio il 10,4% delle DSU presentano un ISEE pari a zero).
2. I controlli sulla veridicità dei dati rilevanti a fini ISEE, tutti autodichiarati, non sono sistematici. Dai dati di monitoraggio dell'indicatore sembrerebbe emergere una sottodichiarazione sia del reddito (anche rispetto al reddito Irpef) sia del patrimonio, specialmente mobiliare (oltre l'80% delle dichiarazioni presenta un patrimonio mobiliare nullo e solo poco più del 5% delle dichiarazioni presenta un valore superiore alla franchigia di circa 15.500 euro). Ciò comporta l'indebita fruizione di prestazioni e agevolazioni da parte di alcuni cittadini a scapito di altri maggiormente bisognosi.
3. Non è mai stato emanato il decreto attuativo, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, che avrebbe dovuto disciplinare, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, la definizione del nucleo familiare per l'accesso a prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone con handicap permanente grave e ad anziani non autosufficienti con l'obiettivo di favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito. Ciò ha creato un crescente contenzioso fra comuni e cittadini che rende urgente l'intervento in materia, qui disciplinato nell'ambito della differenziazione dell'indicatore per alcune tipologie di prestazioni prevista dal legislatore con l'art. 5 del D.L. 201/2012.

Il testo è stato redatto dai competenti uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adottando un metodo ampiamente partecipativo orientato alla consultazione e condivisione delle scelte con i rilevanti *stakeholder*. Nell'elaborazione ci si è infatti avvalsi del contributo innanzitutto del Ministero dell'economia e delle finanze - amministrazione concertante - e di INPS e Agenzia delle entrate - principali enti coinvolti nella successiva implementazione -.

ma poi anche di altre amministrazioni centrali potenzialmente interessate (Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), nonché di esperti accademici e della Banca d'Italia. Il provvedimento è stato poi oggetto di confronto in specifici incontri con le Regioni e le Province Autonome e l'ANCI, attesa la rilevanza che assume l'adozione del nuovo indicatore nelle scelte di programmazione e gestione delle politiche sociali a livello territoriale. Infine, sono state consultate le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative, le principali federazioni delle persone con disabilità (Fish e Fand), il Forum del terzo settore e il Forum delle famiglie.

2. L'articolato

L'articolo 1 del presente decreto riporta le definizioni utilizzate nel testo. Si evidenziano, in particolare, le definizioni di "prestazioni sociali" e di "prestazioni sociali agevolate" che identificano i campi di applicazione dell'indicatore. Si definiscono "prestazioni sociali" gli interventi e servizi sociali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che escludono esplicitamente le attività assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. La definizione di "prestazioni sociali agevolate" restringe l'insieme delle prestazioni precedentemente definito a quelle collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche. La definizione ha lo scopo di chiarire il principio della selettività che si applica nella individuazione dei beneficiari delle agevolazioni sulla base di una prova dei mezzi, nel rispetto dell'universalismo che garantisce il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. Vengono inoltre fornite le definizioni di particolari tipologie di prestazioni agevolate cui si applicano definizioni diverse dell'indicatore (riportate rispettivamente negli articoli 6 e 7): "Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" e "Prestazioni agevolate rivolte a minorenni". Si segnala inoltre la definizione di "Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti". La definizione rimanda ad una tabella di equiparazione tra le condizioni di invalidità, inabilità e non autosufficienza accertate sulla base dei diversi dettati normativi, che costituisce l'allegato 3 del decreto in oggetto.

L'articolo 2, nel fornire la definizione dell'ISEE, rimanda ai diversi articoli del decreto per il calcolo delle sue componenti e delle diverse definizioni dell'indicatore in relazione alla tipologia di prestazione richiesta. Il comma 1, richiama la definizione dell'ISEE quale strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate, presente nell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e afferma in modo esplicito che l'indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. La definizione dell'ISEE quale livello essenziale, già implicita nella definizione originaria di strumento di valutazione nazionale attraverso criteri unificati, viene esplicitata ed espressa secondo la terminologia invalsa a seguito della riforma del titolo V della Costituzione. Non si tratta pertanto di una innovazione sostanziale. Al riguardo va rilevato che anche la recente giurisprudenza amministrativa (Sentenza Cons. Stato Sez. V, n. 1607/2011) ha fatto rientrare l'ISEE, con riferimento alla sua specifica applicazione alle prestazioni socio-sanitarie per i non autosufficienti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni. Viene mantenuta la possibilità per gli enti erogatori di introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente. Viene tuttavia posto un limite a questa possibilità qualora in contrasto con quanto disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali delle specifiche prestazioni. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE, per evitare la proliferazione di strumenti di valutazione della condizione economica complessiva.

Rispetto alla disciplina vigente non viene modificato il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE e la scala di equivalenza (comma 2), né la definizione dell'ISE quale somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (comma 3). Tuttavia si stabilisce l'uso di modalità di calcolo differenziate dell'indicatore limitatamente alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi e alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (comma 4), rimandando a successivi articoli per la loro definizione. Viene inoltre consentito in particolari circostanze (perdita di lavoro che comporti una significativa riduzione del valore dell'indicatore) di richiedere le prestazioni sulla base di un analogo indicatore, definito "ISEE corrente", calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione (comma 5).

Un'ulteriore novità riguarda le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore. Sulla base della disciplina vigente tali informazioni erano interamente fornite dal cittadino con autodichiarazione. L'attuale provvedimento stabilisce che alcune informazioni già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate siano acquisite dal sistema informativo dell'ISEE e non vengano richieste al cittadino (comma 6).

L'articolo 3 definisce il nucleo familiare di riferimento e indica le disposizioni generali per l'identificazione di detto nucleo familiare. Poiché la composizione del nucleo del richiedente può variare in relazione al tipo di prestazione richiesta, viene meno l'attuale previsione che ciascun soggetto possa appartenere ad un solo nucleo familiare. Per lo stesso motivo il riferimento è al "nucleo familiare del richiedente" anziché al "nucleo familiare di appartenenza" (comma 1). Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica (comma 1), mentre l'appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli non coniugati e senza prole (comma 5). Viene inoltre confermato il principio che i coniugi, indipendentemente dalla residenza anagrafica, facciano parte del medesimo nucleo familiare (comma 2), a meno del verificarsi di condizioni particolari (comma 3). L'applicazione di tale principio viene estesa anche ai coniugi registrati all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (comma 2). Si conferma inoltre il principio che i figli minori di anni 18 facciano sempre parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, e che il minore in affidamento preadottivo faccia parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Si modifica invece, rispetto alla disciplina vigente, il trattamento dei minori in affidamento temporaneo che a discrezione degli affidatari possono fare nucleo a sé, anziché far parte obbligatoriamente del nucleo degli affidatari. Tale previsione, è volta a favorire i nuclei degli affidatari in riferimento alle condizioni di accesso a prestazioni agevolate rivolte al minore affidato (che tipicamente facendo nucleo a sé avrebbe un ISEE più basso). Similmente il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante (comma 4). Il figlio maggiorenne a carico ai fini IRPEF non convivente, a meno che non abbia costituito un nuovo nucleo familiare (cioè non sia coniugato e non abbia figli), è a carico dei genitori (comma 5). Quanto al trattamento delle persone in convivenza anagrafica (comma 6), ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, si confermano in via generale le disposizioni vigenti, per le quali i soggetti in tale condizione fanno nucleo a se stante. Sono fatti salvi i casi dei coniugi e dei figli minori cui si applicano i principi sopra richiamati ovvero il caso in cui della medesima convivenza anagrafica facciano parte il genitore e il figlio minore (in tal caso, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore). Viene meno, in coerenza con le novità introdotte nel resto dell'articolo, la deroga nei confronti dei soggetti a carico ai fini IRPEF (non più attratti nel nucleo della persona di cui sono a carico), con l'eccezione dei figli minorenni che continuano a far parte della famiglia di origine (a meno che non ne siano stati allontanati).

L'articolo 4 al comma 1 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale. Il comma 2 specifica i redditi che vanno considerati per ciascun componente il nucleo familiare; il comma 3 gli importi che per ciascun individuo possono essere sottratti; il comma 4 considera invece le spese e le franchigie che si possono sottrarre per l'intero nucleo familiare. I redditi e gli importi riferiti ai singoli componenti il nucleo, di cui ai commi 2 e 3, vanno riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Tale scelta è motivata dalla esigenza di utilizzare nel calcolo dell'indicatore anche informazioni già presenti negli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, riferite ai singoli componenti il nucleo, che sono disponibili con questo intervallo temporale. Per le spese e le franchigie riferite al nucleo familiare (comma 4) si fa invece riferimento all'anno solare precedente la presentazione della DSU, essendo in questo caso disponibile l'informazione più recente.

Oltre al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF, ai redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, ai proventi derivanti da attività agricole (imponibile IRAP), al reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerati dalla disciplina vigente, si stabilisce che concorra a determinare la situazione reddituale ogni altra fonte di reddito o trattamento, anche se esente, soggetta a altre tipologie di imposta o prodotta all'estero (comma 2) e comprende: redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni; assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito. Viene inoltre introdotta una innovazione nella modalità di calcolo del reddito figurativo delle attività finanziarie, consentendo, ove più conveniente, di applicare al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale, in sostituzione del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro. Tale novità si è resa necessaria per correggere l'eccessiva imputazione dei rendimenti finanziari che si verifica qualora, come è accaduto nel periodo recente, il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro risulti molto al di sopra del rendimento medio del complesso delle attività finanziarie (comma 2, lettera h)).

Il comma 2, stabilisce gli importi che devono essere sottratti dai redditi individuali. In dettaglio, devono essere sottratti gli importi corrisposti al coniuge in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, destinati al mantenimento del coniuge e dei figli. Similmente, nel caso di figli avuti fuori dal matrimonio e di rottura del legame di fatto, deve essere sottratto l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore; tale previsione corregge la stortura presente nella disciplina vigente che vede gli assegni di mantenimento considerati sia nel reddito del ricevente che in quello di chi li versa (lettere a) e b)). Viene introdotta la possibilità di sottrarre fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali: spese sanitarie per disabili, spese per l'acquisto di cani guida, spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi e spese mediche e di assistenza specifica per i disabili. In tale modo si riconoscono le maggiori necessità delle persone con disabilità (lettera c)). Come già previsto dalla disciplina vigente, per evitare un doppio conteggio, dal reddito complessivo ai fini Irpef vengono sottratti i redditi agrari degli imprenditori agricoli, in riferimento ai quali si considerano i proventi derivanti da attività agricole da dichiarazione IRAP (lettera d)). Si

stabilisce la sottrazione di una quota pari al 20% e fino ad un massimo di 3.000 euro dei redditi da lavoro dipendente, per tenere conto dei costi di produzione del reddito, ma anche per evitare il fenomeno noto in letteratura col nome di "trappola della povertà", per cui la piena considerazione del reddito nella prova dei mezzi disincentiva l'offerta di lavoro dei soggetti più deboli (lettera e)); in alternativa al precedente, è sottratta una analoga quota, fino ad un massimo di 1.000 euro, dai redditi da pensione e dai trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, per tenere conto in modo forfettario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e ad altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti (lettera f)).

Il comma 3 stabilisce le spese o franchigie riferite al nucleo familiare che vanno sottratte dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, determinata al netto delle sottrazioni previste dal comma 2. Per tener conto in modo più appropriato dei costi dell'abitare viene aumentato, da 5.165 a 7.000 euro, l'importo massimo della spesa effettivamente sostenuta per l'affitto registrato che può essere portato in deduzione (lettera a)). Per i proprietari viene introdotta la deduzione di una franchigia di euro 5.000 accresciuta di 500 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro, a fronte della eliminazione della franchigia per l'abitazione principale prevista nella componente patrimoniale dell'indicatore (era di 51.646 euro). In tale modo si intende dare analogo riconoscimento ai costi dell'abitare degli affittuari e dei proprietari. Nella disciplina vigente, infatti, la franchigia nel caso di un'abitazione di proprietà, tenendo conto della valorizzazione al 20% del patrimonio, risulta avere un effetto in termini di riduzione dell'indicatore della situazione economica pari al doppio della deduzione massima consentita a fronte delle spese per l'affitto (lettera b)). Si introduce la detrazione di franchigie e spese per tener conto dei maggiori costi sopportati dai nuclei in cui sono presenti persone con disabilità. Le franchigie sono articolate in funzione del grado di disabilità, con riferimento alla riclassificazione delle diverse definizioni di disabilità, invalidità e non autosufficienza previste dalle diverse norme in essere, accorpandole in tre distinte classi: disabilità media, grave, e non autosufficienza: franchigia di 3.500 euro per persona con disabilità media, di 5.000 euro per persona con disabilità grave e 6.500 per persona non autosufficiente (lettera c)). Per le persone non autosufficienti è poi ammessa la deduzione di tutti i trasferimenti ottenuti (al netto della decurtazione di cui al comma 2, lettera f)), nella misura in cui si traducano in spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali. Le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale non possono essere sottratte nel caso di ricovero presso strutture residenziali, essendo in tal caso già garantito il medesimo servizio. Le spese per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali non possono essere sottratte nel caso la prestazione richiesta sia il ricovero medesimo, dovendo in tale caso l'ISEE servire proprio a determinare l'importo della retta (lettere d) ed e)). Il comma 5 specifica che nell'accertamento dei requisiti per il mantenimento di un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario che richieda il rispetto di requisiti in termini di ISEE, l'indicatore va calcolato al netto dell'ammontare del trattamento medesimo.

L'articolo 5 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale. Come già previsto dalla disciplina vigente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (commi 2 e 3), e del patrimonio mobiliare (comma 4). Le innovazioni riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia. Il comma 1 stabilisce che gli immobili siano considerati al valore definito ai fini Imu, anziché ICI, al netto del mutuo residuo e che l'abitazione principale sia considerata in proporzione ai due terzi del suo valore, sempre al netto del mutuo residuo. Rispetto al regime vigente scompare la franchigia sull'abitazione principale (era di 51.646 euro), sostituita da una

analoga franchigia, per quanto di ammontare inferiore, in conto reddito (cfr. art. 4, comma 3). In riferimento alla abitazione principale va comunque specificato che mentre nel regime vigente la franchigia risulta alternativa alla sottrazione del mutuo residuo, così non è per la franchigia sulla componente reddituale introdotta dal regolamento in oggetto. Data la rivalutazione del valore degli immobili derivante dal passaggio all'imponibile IMU (incremento per i fabbricati adibiti ad abitazione pari al 60%), la considerazione della abitazione principale ai due terzi del suo valore ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa. Il comma 3 introduce la considerazione del patrimonio immobiliare all'estero. Il comma 4 specifica le modalità di contabilizzazione del patrimonio mobiliare, anche detenuto all'estero. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, già considerate dalla legislazione vigente: depositi e conti correnti bancari e postali; titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati; partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie; masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996; altri strumenti e rapporti finanziari per nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione; il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata. L'innovazione riguarda in questo caso la data di riferimento per il valore del saldo attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali. Per evitare comportamenti opportunistici (svuotamento dei conti in concomitanza del 31 dicembre, data di riferimento a legislazione vigente), tale data, riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, viene individuata annualmente, previa estrazione, nei primi giorni dell'anno successivo. Viene inoltre ridotta la franchigia sul patrimonio mobiliare (era di 15.494 euro) e articolata in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare (6000 euro aumentati di 2000 per ogni componente successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro).

L'articolo 6 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria da parte di persone adulte. Viene data la possibilità di considerare nel nucleo familiare del beneficiario esclusivamente il coniuge e i figli, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. Il disabile adulto che vivesse con i propri genitori potrebbe pertanto fare nucleo a sé (comma 2). Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano regole di calcolo diverse. Nel calcolo dell'indicatore reddituale non si applicano le detrazioni per le spese per i servizi di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero (cfr. articolo 4, comma 4, lettere d) ed e)). Si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1. La componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio o quando risulti accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici (comma 3). Tale previsione viene incontro alla necessità di differenziare la condizione economica dell'anziano non autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo – in qualità di tenuti agli alimenti e tenuto conto dei propri carichi familiari diretti – dalla condizione di chi non ha alcun sostegno prossimo per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura. Al fine di evitare comportamenti opportunistici, le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta di ricovero

continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo, e per lo stesso motivo, sono valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

L'articolo 7 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni. La disposizione riguarda esclusivamente i genitori non coniugati laddove uno dei genitori non sia presente nel nucleo familiare (per i genitori coniugati valgono le regole ordinarie di cui all'articolo 3). In tal caso, viene stabilito il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo come comprovato dal verificarsi di uno dei seguenti casi: il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici (comma 1). Si tratta di una previsione necessaria per differenziare la situazione del nucleo in cui il genitore è davvero solo (per morte o allontanamento o irreperibilità dell'altro genitore o costituzione di un'altra famiglia) da quella in cui l'altro genitore naturale ha semplicemente altra residenza anagrafica, anche al fine di evitare comportamenti opportunistici.

Del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare (di cui al comma 1, lettere a) e b)) si tiene conto integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 (comma 2).

L'articolo 8 stabilisce modalità differenziate di calcolo dell'indicatore nel caso di accesso a prestazioni per il diritto allo studio universitario. L'articolo recepisce nella sostanza i criteri per la determinazione delle condizioni economiche degli studenti, attualmente vigenti, stabiliti dall'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, apportando alcune modifiche. Come previsto dal citato DPCM, lo studente fa parte del nucleo dei genitori che ne supportano le spese, anche se non convivente anagraficamente con essi, a meno che non si dimostri la sua effettiva indipendenza sulla base del rispetto di entrambi i seguenti requisiti (comma 2):

- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Le differenze rispetto alla disciplina vigente riguardano: a) la previsione che l'accorpamento con il nucleo dei genitori non si estenda ad altri eventuali componenti il nucleo dello studente; b) il riferimento, nella definizione della capacità di reddito, al decreto ministeriale che stabilisce tra l'altro i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio da parte di studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, in sostituzione della definizione vigente che fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, di importo non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona. Per quanto riguarda il caso di genitori coniugati non conviventi tra loro si applicano gli stessi principi generali stabiliti dall'articolo 3, mentre in riferimento ai genitori non coniugati si

applicano gli stessi criteri già adottati per le prestazioni rivolte ai minori, volti a tener conto della condizione economica del genitore non convivente (comma 3).

Il comma 4, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina vigente, applica una diversa definizione di nucleo familiare per i richiedenti i benefici per i corsi di dottorato di ricerca. Il nucleo è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni fiscalmente a carico, escludendo pertanto altri eventuali componenti la famiglia anagrafica. A differenza di quanto stabilito dalla disciplina vigente, tuttavia, per uniformità con la definizione generale di nucleo familiare, non si ammette possano fare parte del nucleo anche i genitori e altri eventuali soggetti a carico ai fini Irpef. Non viene modificata la modalità di definizione della condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero, definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero (comma 5).

L'articolo 9 introduce la possibilità di calcolare un ISEE "corrente", riferito cioè ad un periodo di tempo più ravvicinato (l'ISEE fa riferimento al reddito della dichiarazione dei redditi dell'anno prima che a sua volta si riferisce ai redditi percepiti nell'anno precedente), in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale dovute a variazioni della situazione lavorativa, quali: risoluzione, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori a tempo indeterminato; mancato rinnovo contratto di lavoro a tempo determinato o contratti di lavoro atipico; cessazione di attività per i lavoratori autonomi (commi 1 e 2). Tale innovazione tiene conto delle esperienze già in atto in vari Comuni e in altri paesi europei per tener conto di situazioni più ravvicinate nel tempo laddove si verificano significative variazioni della condizione economica che è necessario far rilevare ai fini dell'erogazione di prestazioni agevolate. L'indicatore viene ottenuto aggiornando, per ciascun componente il nucleo familiare che abbia sperimentato nei 18 mesi precedenti la variazione nella condizione lavorativa, i redditi riportati nell'ISEE in corso di validità, sulla base dei redditi e dei trattamenti percepiti nei 12 mesi precedenti. Per i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato i redditi da lavoro possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi percepiti nell'ultimo bimestre (commi 3, 4 e 5). Poiché questo indicatore consente minori controlli ex ante, al cittadino viene richiesta documentazione aggiuntiva comprovante la variazione della attività lavorativa e i redditi successivamente percepiti (comma 6). Dato il carattere derogatorio e straordinario di questo strumento, la validità dell'indicatore corrente è ristretta ai due mesi successivi alla presentazione della richiesta, significando che successivamente a tale periodo non possono essere richieste ulteriori prestazioni, mentre possono continuare ad essere erogate le prestazioni o i servizi concessi nel periodo di sua validità.

L'articolo 10 stabilisce le caratteristiche e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica secondo criteri analoghi a quelli già previsti dalla disciplina vigente. Una prima innovazione riguarda la durata di validità della dichiarazione, limitata al 15 gennaio dell'anno successivo alla presentazione, in sostituzione della attuale previsione di una durata annuale. Poiché a tale data gli archivi amministrativi saranno in grado di fornire le informazioni relative alle dichiarazioni fiscali dell'anno precedente, tale previsione ha lo scopo di aggiornare l'ISEE alle informazioni più recenti disponibili (non si andrebbe oltre il riferimento ai redditi di due anni prima) (comma 1). Rimane salva la facoltà del cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE e la possibilità per gli enti erogatori di stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni (comma 2), cui si aggiunge la facoltà, anche da parte degli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare. Il comma 3 stabilisce che il modello tipo della DSU e dell'attestazione,

nonché delle relative istruzioni per la compilazione, possano essere approvati con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. Tale previsione sana un vizio della disciplina vigente che non stabilisce con quale provvedimento possano essere approvate le revisioni dei moduli e delle istruzioni (necessarie anche a normativa vigente a fronte della razionalizzazione e armonizzazione dei criteri di determinazione dell'ISEE rispetto all'evoluzione della normativa fiscale, ai sensi dell'art. 4, comma 14 del D.lgs. 109/1998). I commi 4 e 5 descrivono la DSU, stabilendo che abbia carattere modulare al fine di consentire l'uso di modalità di calcolo differenziate dell'indicatore in riferimento alla generalità delle prestazioni, alle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, alle prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi, alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, nonché per la definizione dell'ISEE corrente, semplificando al contempo l'onere per il cittadino che può compilare solo le parti rilevanti ai fini delle prestazioni richieste. La presentazione della DSU avviene con le medesime modalità previste dalla normativa vigente (comma 6). Il comma 7 stabilisce le informazioni necessarie al calcolo dell'ISEE che devono essere auto dichiarate dal dichiarante, anziché ricavate dagli archivi amministrativi. Il comma 8 richiede che siano auto dichiarate anche le componenti del patrimonio mobiliare, nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni della apposita sezione dell'Anagrafe Tributaria relativa ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria, alimentate dagli operatori finanziari ai sensi del comma 2; dell'articolo 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Inoltre demanda ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, la identificazione delle componenti del patrimonio mobiliare per cui risultasse possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe e la conseguente revisione delle componenti di cui è prevista l'autodichiarazione. In tal modo si rende possibile la semplificazione delle informazioni richieste nella compilazione della DSU alla luce della evoluzione nella disponibilità delle informazioni che dovesse verificarsi successivamente alla emanazione del presente provvedimento. Similmente il comma 9 stabilisce che fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sia possibile:

- a) modificare l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione;
- b) integrare il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati auto dichiarati;
- c) rivedere il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente il periodo di validità della DSU. In tale modo si intende semplificare il processo inerente la mera gestione amministrativa dello strumento.

L'articolo 11 stabilisce le modalità di scambio delle informazioni che alimentano il sistema informativo dell'ISEE tra soggetti incaricati della ricezione della DSU, INPS e l'Anagrafe tributaria, nonché le modalità di controllo della veridicità dei dati medesimi. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, a differenza di quanto avviene a disciplina vigente, rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU, non essendo le informazioni riportate nelle sole autodichiarazioni sufficienti ad effettuare il calcolo dell'ISEE. Come già previsto dalla disciplina vigente, è lasciata facoltà all'INPS di stipulare apposite convenzioni per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE con i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e

pensionati, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione (comma 1). Il comma 2 stabilisce le modalità di scambio tra Inps e Agenzia delle entrate al fine della acquisizione delle informazioni, presenti negli archivi amministrativi, necessarie al calcolo dell'ISEE e, in riferimento al patrimonio mobiliare, ai fini del controllo delle informazioni auto dichiarate. Il comma 3 stabilisce l'attivazione da parte dell'INPS di procedure per il controllo automatico delle componenti auto dichiarate attraverso collegamenti con gli archivi delle amministrazioni pubbliche che dispongono dei dati rilevanti. Stabilisce altresì che ai medesimi fini siano trasmesse, seppure autodichiarate, le informazioni relative all'esistenza di rapporti finanziati, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria istituita presso l'Agenzia delle Entrate. Il comma 5, nel caso dai controlli automatici emergessero difformità od omissioni, dà facoltà agli enti erogatori di richiedere ai cittadini, ai fini della erogazione della prestazione, idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori sulla base degli archivi in loro possesso (comma 6). Il comma 4 stabilisce le modalità di comunicazione al richiedente dell'attestazione riportante l'ISEE e le informazioni utilizzate per il suo computo. Per comodità del cittadino richiedente si ammette che l'attestazione possa essere resa disponibile anche per il tramite dei centri di assistenza fiscale; tuttavia, nel rispetto della normativa volta a garantire la protezione dei dati personali, tale possibilità è ammessa esclusivamente sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso e secondo modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3. A tale riguardo si rimanda ad un disciplinare tecnico, da approvarsi da parte dell'INPS (sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali), l'individuazione delle misure e degli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi (comma 4). I commi 7, 8 e 9, a garanzia dei cittadini, stabiliscono le procedure da attivare nel caso il richiedente la prestazione rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, o non ricevesse l'attestazione nei tempi prescritti, consentendo la richiesta delle prestazioni sulla base della compilazione di un modulo integrativo che consenta l'auto dichiarazione delle componenti per cui si siano rilevate inesattezze o che non siano state fornite nei tempi. Inoltre, poiché il rilascio dell'ISEE non è contestuale, in caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, tenuto conto che il rilascio dell'ISEE richiede alcuni giorni dal momento della presentazione della DSU, si consente al cittadino di presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, demandando all'ente erogatore la successiva acquisizione dell'attestazione relativa all'ISEE tramite interrogazione del sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, tramite richiesta al dichiarante nell'interesse del medesimo. Il comma 10 stabilisce le modalità di accesso degli enti erogatori al sistema informativo dell'INPS e le informazioni ad essi rese disponibili. In particolare gli enti erogatori, in riferimento alla finalità di verifica dei requisiti, accedono solo alle informazioni riguardanti i cittadini che abbiano presentato loro richiesta di prestazione agevolata e, generalmente, ricevono informazioni inerenti il solo valore dell'ISEE e la composizione del nucleo familiare. In casi particolari, ove necessario in relazione alle prestazioni richieste, ricevono ulteriori informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità di verifica dei requisiti. L'ente erogatore richiede inoltre le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti per il mantenimento dei trattamenti da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi. L'articolo stabilisce inoltre che ai fini dei controlli sul patrimonio mobiliare l'Agenzia delle entrate richieda agli operatori finanziari le informazioni pertinenti, nei modi e

nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza rilevata di specifiche omissioni o difformità ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale. Gli esiti di tali verifiche, qualora evidenzino difformità, sono comunicati alla Guardia di finanza (comma 11). Il comma 13 stabilisce l'attuazione ad opera dell'Agenzia delle entrate di controlli selettivi sostanziali sulla posizione reddituale e patrimoniale, anche in esito alle comunicazioni di cui al comma precedente. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi di tali attività di accertamento è richiesta l'autodichiarazione da parte del dichiarante degli autoveicoli, ovvero dei motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché delle navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU (comma 12). Il comma 14 demanda ad una apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate la disciplina delle modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'operatività del sistema ISEE e dei controlli. Al riguardo, al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate è prevista la possibilità di attuare specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali (comma 15). L'INPS e l'Agenzia delle entrate devono provvedere alle attività richieste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 16).

L'articolo 12 stabilisce le modalità di trattamento dei dati e le misure di sicurezza volte a garantire la protezione dei dati personali. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, stabilisce le misure di sicurezza ed è titolare del trattamento dei dati. A tal fine l'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, anche in riferimento alle modalità di accesso al sistema informativo. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati in riferimento ai soli utenti delle prestazioni da esso erogate (commi 1 e 2). I singoli centri di assistenza fiscale non hanno la titolarità dei dati e possono effettuare il trattamento al solo fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU, mentre non è consentita loro la diffusione dei dati, né altre operazioni al di fuori di queste. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati dai centri medesimi per un periodo non superiore ai due anni al solo fine di consentire le verifiche da parte dell'INPS e degli enti erogatori (comma 3). L'INPS e gli enti erogatori possono effettuare elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, svolge elaborazioni in forma aggregata dei dati e fornisce al Ministero un campione anonimizzato, che può essere altresì utilizzato, dal medesimo Ministero, per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio (comma 4).

Ai fini dei controlli gli enti erogatori, l'Agenzia delle entrate e l'INPS possono effettuare l'interconnessione e il collegamento con gli archivi delle amministrazioni collegate e conservare i dati per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, nel rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alla protezione dei dati personali (comma 5).

L'articolo 13, in riferimento agli istituti che attivano diritti soggettivi - assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità, apporta una revisione alle soglie

di accesso, rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei potenziali beneficiari, e annullare i riflessi attesi sulla finanza pubblica, sulla base delle valutazioni fornite dall'INPS. Al riguardo, l'INPS, utilizzando i dati del sistema informativo ISEE, ha effettuato una simulazione del calcolo dell'ISEE in base alle nuove modalità riportate nello schema di DPCM. Sono stati considerati tutti i soggetti appartenenti ai nuclei familiari riportati nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dell'anno 2011 relative ai redditi 2010; per tali soggetti si è proceduto al calcolo puntuale dell'ISEE in base alle nuove modalità, ed è stato stimato il valore della soglia che lascia invariato il numero di beneficiari per l'anno 2011 degli assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e degli assegni di maternità di base. Le soglie così ottenute sono state attualizzate al 2012, per tener conto dell'inflazione. Le soglie sono state espresse in riferimento a valori dell'ISEE, anziché, come avviene a legislazione vigente, dell'ISE riferito ad un nucleo con particolare composizione. Data la proporzionalità, per una data dimensione del nucleo familiare, tra i due indicatori, tale scelta non comporta alcuna innovazione sostanziale, comportando semplicemente il riferimento ad una unica soglia cui riferire l'indicatore equivalizzato di nuclei familiari di diversa composizione. Le soglie andranno rivalutate sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (commi 1 e 3). Il comma 2, conferma le modalità di determinazione dell'assegno spettante ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, già previste dalla disciplina vigente. Il comma 4 riporta il meccanismo di rivalutazione annuale delle soglie e degli importi già previsto dalla normativa vigente.

L'articolo 14 riporta le disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 stabilisce che l'ISEE in base al quale richiedere nuove prestazioni sia rilasciato secondo le modalità del presente decreto a decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di approvazione del modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Al fine di non determinare effetti indesiderati sulla finanza locale, il comma 2 demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro la medesima data, degli atti normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE. In riferimento agli assegni ai nuclei con almeno tre figli minori, al fine di ridurre, la sovrapposizione nel medesimo periodo tra beneficiari che hanno diritto al beneficio sulla base dei requisiti vigenti ma lo perderebbero con quelli nuovi, e nuovi beneficiari che acquisiscono il diritto sulla base dei requisiti di cui all'articolo 13 riferiti alle nuove modalità di calcolo dell'ISEE, il comma 3 stabilisce che per coloro che abbiano presentato domanda prima dell'entrata in vigore del decreto in oggetto, il mantenimento del beneficio nel semestre successivo richieda la verifica dei requisiti con le nuove modalità. Si richiede inoltre ai Comuni di dare opportuna informazione in merito. Il comma 4, con riferimento all'assegno di maternità di base, stabilisce che nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta prima della entrata in vigore del provvedimento in oggetto ma la domanda sia presentata successivamente a tale data, si applichi la nuova soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, anziché, come previsto dalla normativa vigente, la soglia in vigore al momento della nascita del figlio. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione dei sopra richiamati atti normativi e comunque non oltre i dodici mesi successivi (comma 5).

L'allegato 1 riporta i parametri e le maggiorazioni della Scala di equivalenza. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, non sono modificati rispetto a quelli attualmente previsti dalla disciplina vigente. Al fine di ottemperare al dettato normativo di trattare con maggior favore le famiglie con tre o più figli sono introdotte le seguenti maggiorazioni: 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni. La maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati, già presente nella disciplina vigente, viene elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti. Vengono invece eliminate la maggiorazione di 0,2, in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore, e di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente, sostituita dalle detrazioni dall'indicatore reddituale.

Allegato 2 al comma 1 stabilisce le modalità di calcolo della componente aggiuntiva con la quale si integra l'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo:

- viene calcolato l'ISEE riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
 - per evitare doppi conteggi, non entrano nel calcolo le eventuali donazioni ricevute dal genitore e già considerate nell'ISEE del medesimo;
 - per tener conto dei carichi familiari del figlio l'ISEE è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e viene sottratto fino a concorrenza un ammontare di euro 9.000;
 - il risultato è moltiplicato per 0,2;
 - la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui al punto precedente per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.
- Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo quanto sopra descritto, integrano l'ISEE del beneficiario.

Il comma 2 stabilisce le modalità di calcolo della componente aggiuntiva con la quale si integra l'ISEE del beneficiario per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, per tener conto della situazione economica del genitore non convivente:

- è calcolato l'ISEE riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
- per tener conto dei carichi familiari relativi al nuovo nucleo del genitore l'ISEE è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
- la componente aggiuntiva aumenta in base al numero di figli non conviventi che fanno parte del nucleo del beneficiario. Il valore di cui al punto precedente è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo.

La componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare sopra ottenuto per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario ed integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta.

L'allegato 3 fornisce la definizione ai fini ISEE della condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza, equiparando a tale fine le definizioni utilizzate nell'accertamento sulla base dei diversi dettati normativi delle condizioni di invalidità, inabilità e non autosufficienza.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", a norma dell'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

RELAZIONE TECNICA

1. I riflessi sulla finanza pubblica

Con riferimento ai riflessi sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione del DPCM previsto dall'art. 5 del D. L. 201/2011 si descrivono di seguito gli effetti attesi:

- la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE comporta un diverso ordinamento dei nuclei familiari sulla base del valore dell'indicatore e, a parità di soglie ISEE, una rideterminazione delle platee dei potenziali beneficiari la cui dimensione dipende dal tipo di nuclei familiari cui sono rivolte le specifiche prestazioni: a seconda delle caratteristiche del nucleo familiare, del patrimonio e del reddito dei suoi componenti il nuovo ISEE può assumere un valore superiore o inferiore rispetto a quello previgente;
- va comunque preliminarmente sottolineato che, per l'insieme di istituti che non attribuiscono diritti soggettivi e che sono alimentati mediante dotazioni finanziarie predeterminate, le modifiche introdotte nel DPCM alle modalità di determinazione dell'ISEE sono neutrali in relazione agli oneri sulla finanza pubblica anche per quanto di seguito illustrato;
- in riferimento alle prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE, va osservato che si tratta di prestazioni la cui regolamentazione volta a stabilirne criteri di eleggibilità, tariffe e livelli di compartecipazione ai costi, sono di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica. Al riguardo al fine di non determinare effetti indesiderati sulla finanza locale, derivanti dalle nuove modalità di calcolo dell'indicatore, lo schema in oggetto all'articolo 14, comma 2, demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Atteso che gli enti provvedano alla revisione delle soglie di accesso al fine di lasciare invariate le dimensioni delle platee, non ci sono riflessi attesi sulla finanza pubblica derivanti dall'attuazione del DPCM. Ma anche in assenza di revisione delle soglie, come argomentato più oltre, gli effetti mediamente non appaiono espansivi;
- il provvedimento in ottemperanza al dettato normativo, adotta una definizione di reddito più ampia della precedente, includendo, a fianco del reddito complessivo ai fini Irpef, dei proventi delle attività agricole e dei redditi figurativi delle attività finanziarie, tutti i redditi tassati con regimi sostitutivi o a titolo di imposta e i redditi esenti, compresi i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari – tenuto conto di una franchigia – ottenuti dalla Pubblica Amministrazione (assegni al nucleo familiare, pensioni di invalidità, assegno sociale, indennità di accompagnamento, ecc.). Gli effetti restrittivi in termini di numero di beneficiari derivanti dall'utilizzo di un concetto estensivo di reddito sono in parte ridotti dalle componenti ammesse a detrazione. Specifiche detrazioni riguardano i costi dell'abitare, i costi di produzione del reddito dei lavoratori dipendenti, i costi legati alle condizioni di disabilità e non autosufficienza. In particolare per le persone non autosufficienti è ammessa la deduzione, nel limite dei trasferimenti ottenuti, delle spese certificate per l'acquisizione, diretta o indiretta, dei servizi di

collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero presso strutture residenziali;

- in ottemperanza alle previsioni normative, le nuove modalità di calcolo riservano un trattamento di favore alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e le famiglie con disabili. Per le famiglie numerose vengono introdotte specifiche maggiorazioni alla scala di equivalenza, con l'effetto di ridurre il valore dell'indicatore. Per le famiglie in cui sono presenti disabili in sostituzione della maggiorazione nella scala di equivalenza viene introdotta la detrazione dal reddito di spese e franchigie articolate in funzione del grado di disabilità. Poiché la vigente maggiorazione si traduce in un abbattimento dell'ISEE tanto più alto quanto più alto è il reddito e il patrimonio della famiglia considerata, l'effetto della sua sostituzione con le franchigie è di attribuire invece un trattamento di maggiore favore alle famiglie con disabili più bisognose sia in termini di condizioni economiche che in funzione del grado di disabilità;
- seguendo le indicazioni della norma di cui si regola l'attuazione, sono previsti diversi elementi che concorrono alla maggiore valorizzazione del patrimonio: riduzione della franchigia sulla componente mobiliare (era di 15.494 euro) e sua articolazione in funzione del numero dei componenti il nucleo familiare; considerazione del valore degli immobili rivalutata ai fini Imu (invece che Ici), al netto del mutuo residuo; considerazione del patrimonio all'estero; valorizzazione della prima casa al 66% del suo valore ai fini IMU (rivalutata quindi del 60%), a fronte della eliminazione della franchigia (era di 51.646 euro), sostituita dalla detrazione dalla componente reddituale (di minore entità in termini di effetti sull'indicatore complessivo). Nel complesso, l'effetto atteso di questa maggiore valorizzazione del patrimonio va in direzione di un aumento del valore dell'indicatore ISEE;
- l'INPS, utilizzando i dati del sistema informativo ISEE, ha effettuato una simulazione del calcolo dell'ISEE in base alle nuove modalità riportate nello schema di DPCM. Sono stati considerati tutti i soggetti appartenenti ai nuclei familiari riportati nelle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) dell'anno 2011 relative ai redditi 2010 (6,3 milioni di dichiarazioni, che corrispondono al 30% della popolazione italiana); per tali soggetti si è proceduto al calcolo puntuale dell'ISEE in base alle nuove modalità, riscontrando un aumento del valore dell'ISEE mediano di circa il 7,8% rispetto all'ISEE vigente. Pertanto, anche in assenza di revisione delle soglie e dei criteri utilizzati per l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate sottoposte a ISEE, in riferimento agli attuali beneficiari non si stimano in media rilevanti variazioni nelle platee di beneficiari e comunque non in direzione di espansione della spesa;
- occorre rilevare, tuttavia, che per alcune prestazioni in relazione alla tipologia di beneficiari cui sono rivolte si può verificare in media una diminuzione dell'indicatore. E' soprattutto rispetto a tali tipologie che assume particolare rilievo la possibilità che vi sia un allargamento della platee beneficiarie con riferimento a soggetti attualmente non dichiaranti e pertanto non considerati nelle stime ottenute sulla sola popolazione già in possesso di una dichiarazione ai fini ISEE. Dalle simulazioni effettuate, si riscontra una lieve diminuzione dell'indicatore in particolare in riferimento ad alcune delle prestazioni rivolte ai minori (nella fattispecie alle famiglie a basso reddito, atteso che in media per il complesso delle famiglie con minori l'indicatore risulta comunque in aumento). La questione assume particolare rilevanza pertanto con riferimento alle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi di cui si dirà nella sezione 2. Al riguardo si ritiene che per tali tipologie di beneficiari, la base dati contenente l'universo delle dichiarazioni sostitutive uniche di tutti coloro che tramite ISEE richiedono una qualunque tipologia di prestazione sociale agevolata (per accedere al servizio o determinare la quota di compartecipazione ai costi) già contenga la quasi totalità delle famiglie a reddito basso. In particolare, nella popolazione ISEE sono presenti il 47% del totale delle famiglie con queste caratteristiche. Si tratta di un percentuale molto consistente se si tiene conto che la domanda di prestazioni agevolate riguarda principalmente la parte bassa della distribuzione;

- si rappresenta inoltre che nella simulazione dell'indicatore in riferimento alla richiesta di prestazioni rivolte ai minori non si è potuto tener conto della condizione economica del genitore non convivente. L'articolo 7 del DPCM - anche al fine di evitare comportamenti opportunistici, che si sostanzino, nel caso di famiglie di fatto, nel dichiarare una residenza anagrafica diversa da quella dei figli da parte del genitore a maggior reddito o patrimonio - stabilisce il principio che il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, faccia parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo come comprovato dal verificarsi di particolari condizioni. Inoltre, il medesimo articolo stabilisce che del reddito dei genitori non conviventi che abbiano formato un nuovo nucleo familiare si tenga conto integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.
- Ad ogni modo, alla luce di quanto sopra, relativamente agli istituti che attivano diritti soggettivi ("assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" e "assegno di maternità" di cui, rispettivamente, all'articolo 65 della Legge n. 448 del 1998 e all'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151) non ci sono riflessi attesi sulla finanza pubblica, in quanto l'articolo 13 dello schema di decreto apporta una revisione alle soglie di accesso, rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei beneficiari, come indicato nell'analisi di dettaglio di cui alla sezione successiva;
- infine, con riferimento al titolo di godimento dell'abitazione, per quanto riguarda il possibile ampliamento della platea dei beneficiari anche in riferimento a nuclei attualmente non richiedenti prestazioni soggette a ISEE, si rappresenta preliminarmente che la detrazione è possibile solo per i nuclei con contratto di locazione regolarmente registrato. Tenuto conto di ciò, mentre i nuclei con affitto registrato, per i quali si evidenzia una diminuzione dell'indicatore, rappresentano il 19% dell'universo ISEE, i proprietari, per i quali si verifica in media un più sostanzioso aumento, sono circa il 49%, ma sono presenti in percentuale assai maggiore tra coloro che non presentano DSU. Nella intera popolazione italiana, infatti, risultano proprietari il 73% dei nuclei familiari, cui si aggiunge un 10% in comodato d'uso. Pertanto l'eventuale effetto di ampliamento delle platee che potrebbe verificarsi in riferimento al miglior trattamento rispetto alla normativa vigente degli affittuari appare più che compensato dalla maggiore valorizzazione del patrimonio immobiliare e dalla conseguente penalizzazione dei proprietari.
- per quanto riguarda i campi di applicazione dell'ISEE, lo schema non prevede determinazioni in merito alla individuazione di nuove prestazioni da sottoporre a verifica della condizione economica;

2. La ridefinizione delle soglie di accesso agli istituti connessi all'attribuzione di diritti soggettivi.

Relativamente agli istituti che attivano diritti soggettivi a carico del bilancio dello Stato - assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e assegno di maternità - l'articolo 13 dello schema di decreto apporta una revisione alle soglie di accesso, rideterminate in modo da lasciare invariato il numero dei beneficiari, e annullare i riflessi attesi sulla finanza pubblica. La revisione delle soglie è stata effettuata sulla base delle valutazioni dell'INPS riportate nel prospetto 1. L'INPS ha proceduto alla stima del numero di beneficiari per l'anno 2011 sulla base dei redditi 2010:

- di assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori di cui all'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- di assegni di maternità di cui all'art. 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

applicando le soglie dei redditi ISEE definite dalla normativa vigente in riferimento all'anno 2011 (8.328,60 euro per gli assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e 16.160,49 euro

per gli assegni di maternità di base) e ipotizzando nuove soglie in funzione del mantenimento dello stesso numero di beneficiari. In tali termini si è potuto calcolare, sulla base dei dati amministrativi in possesso dell'ente e della base dati relativa alle DSU, la soglia che lascia invariato il numero di beneficiari effettivi delle prestazioni. I risultati ottenuti sono riportati nel seguente prospetto:

Prospetto 1: Soglie ISEE e beneficiari attesi di assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e di assegni di maternità di base per l'anno 2011

Beneficiari di assegni al nucleo familiare per nuclei con almeno tre figli minori			Beneficiari di assegni di maternità di base		
Valore ISEE	<i>vecchie</i>	<i>nuove modalità di</i>	Valore ISEE	<i>vecchie</i>	<i>nuove modalità di</i>
	<i>modalità di</i>	<i>calcolo</i>		<i>modalità di</i>	<i>calcolo</i>
	<i>calcolo</i>			<i>calcolo</i>	
< 8.328,60 €	199.944		< 16.160,49 €	143.437	
<8.060,00 €		199.870	< 15.850,00 €		143.345

Pertanto, in riferimento ai valori risultanti dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche in corso di validità nell'annualità 2011, la soglia ISEE che lascia invariata la platea dei potenziali destinatari degli interventi è pari a 8.060,00 euro per gli assegni nucleo familiare per nuclei con almeno tre figli minori e a 15.850 euro per gli assegni di maternità di base. Le suddette soglie sono state rivalutate in riferimento all'anno 2012 sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a 2,7%, di cui al Comunicato del 16 febbraio 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Rivalutazione per l'anno 2012 della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell'articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (assegno per il nucleo familiare numeroso) e dell'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (assegno di maternità)".

Prospetto 2: Soglie teoriche ISEE di assegni familiari per nuclei familiari con almeno 3 figli minori e di assegni di maternità di base per l'anno 2012 (da rivalutarsi per l'anno 2013)

Assegni al nucleo familiare per nuclei con almeno tre figli minori	Assegni di maternità di base
<i>Soglia teorica ISEE per l'anno 2012 da rivalutarsi per l'anno 2013</i>	<i>Soglia teorica ISEE per l'anno 2012 da rivalutarsi per l'anno 2013</i>
< 8.278,00 €	< 16.278,00 €

Le soglie così ottenute dovranno essere ulteriormente rivalutate non appena si renderà disponibile il coefficiente di rivalutazione per l'anno 2013, analogamente calcolato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

3. Il rafforzamento del sistema dei controlli

Per quanto non stimabili in sede di relazione tecnica, vanno evidenziati gli effetti che sul valore dell'indicatore potranno avere gli strumenti di rafforzamento dei controlli. È noto infatti che l'indicatore – attualmente del tutto auto-dichiarato – presenta limiti nell'attendibilità delle informazioni presentate. In particolare, con riferimento al patrimonio mobiliare, i dati pubblicati nei vari rapporti di monitoraggio sull'ISEE del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nella serie *Quaderni della ricerca sociale*) evidenziano una chiara sottodichiarazione. L'80% dei nuclei familiari dichiara di non possedere neanche un conto corrente o libretto di risparmio. Nello stesso anno, secondo i dati pubblicati dalla Banca d'Italia, la percentuale di famiglie in possesso di un deposito bancario o postale è pari al 91,5%; anche nel primo quintile si tratta di oltre il 70% della popolazione e a partire dal secondo quintile il possesso sale ad oltre il 90%.

Gli interventi in tal proposito previsti dallo schema di decreto sono molto rilevanti, essendo recepite le disposizioni contenute nel decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, articolo 23, comma 12 ter. Qui infatti si è stabilito che le informazioni raccolte dalla Agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari sulle movimentazioni che hanno interessato i rapporti con essi inattentivi, siano utilizzate anche “ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della DSU, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione”. L'articolo 11 del DPCM rende immediatamente operativa, in sede di rilascio dell'attestazione dell'ISEE, la verifica dell'esistenza di conti non dichiarati, e a regime la consistenza degli stessi non verrà richiesta al cittadino ma direttamente imputata dall'Agenzia delle entrate per il tramite dell'INPS laddove disponibile. Per quanto non quantificabili esattamente gli effetti sono di tutta evidenza nel senso dell'incremento dell'indicatore per chi ha effettuato dichiarazioni mendaci.

Un ulteriore elemento che presenta evidenza di sottodichiarazione è il reddito dichiarato ai fini Irpef riportato nella DSU. Al riguardo, si prevede all'articolo 11 dello schema di DPCM in oggetto, una profonda revisione del sistema dei controlli, immediatamente operativa che annullerà tale fenomeno. Il passaggio dalla logica dei controlli ex post, alla verifica ex ante dei requisiti, in questo caso spinta fino alla diretta imputazione delle informazioni disponibili negli archivi dell'Inps e dell'Agenzia delle entrate, si è già dimostrata estremamente efficace nel caso della Social card. Infatti, nel primo anno di applicazione della misura, l'introduzione della verifica ex- ante dei requisiti ha comportato il mancato accoglimento di quasi un quarto delle richieste presentate (cfr. *Carta acquisti: aggiornamento novembre 2009*, disponibile sul sito del MEF).

Il potenziamento dei controlli è effettuato dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a normativa vigente, senza, quindi, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il rafforzamento del sistema dei controlli, volto ad evitare comportamenti fraudolenti o elusivi, dovrebbe avere l'effetto di ridurre la fruizione indebita di prestazioni sociali agevolate, consentendo di concentrare le risorse sugli effettivi aventi diritto.

Per quanto sopra rappresentato dal complessivo provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



MINISTERO DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Prot. n. 3 - 11.770 /UCL

Roma, 12 NOV. 2012

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

- Ufficio legislativo

e, p.c.

AL SIGNOR CAPO DI GABINETTO

ALL'UFFICIO - LEGISLATIVO
ECONOMIA

L O R O S E D I

OGGETTO: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge n. 201 del 2011.

Si fa riferimento alla nota n. 29/0005289/L del 18 ottobre 2012 con la quale codesto Ministero ha trasmesso lo schema di decreto in oggetto indicato.

Al riguardo, sentiti gli Uffici di questa Amministrazione (all. 1, 2 e 3) si comunica di non aver osservazioni tecniche da formulare salvo fare presente che il dato relativo ai saldi dei rapporti finanziari è disponibile, a far corso dal 2011, soltanto con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno e non secondo le modalità indicate nell'art. 5, comma 4, lett. a) dello schema del D.P.C.M. trasmesso.


Conseguentemente pur non ravvisando elementi ostativi all'ulteriore corso del provvedimento, si segnala che nel "fotografare" con maggiore precisione rispetto al passato la situazione reddituale e patrimoniale dei soggetti, al fine di rendere lo strumento più equo ed efficace nella valutazione della situazione economica delle famiglie, il nuovo ISEE richiede numerose informazioni che rischiano di rendere le domande dei richiedenti notevolmente complicate.

Inoltre, la complessità della modulistica e delle conseguenti difficoltà che potranno incontrarsi nella sua compilazione paiono meritevoli di attenzione sia in ragione della platea che, allo stato, è interessata dall'ISEE, sia dalla volontà, di recente espressa dai vertici di questo Dicastero di bilanciare il necessario rigore economico con modalità di comunicazione e di interfaccia verso il contribuente più "friendly oriented" da parte della amministrazione statale.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Modulistica
Ufficio Modulistica persone fisiche



Roma, 8 novembre 2012

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Ufficio del Coordinamento
Legislativo - Finanze

(Rif. nota prot. n. 3-13684/UCL del
19.10.2012)

e, p.c. AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

AL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO - ECONOMIA

Prot. n. 154601/2012

OGGETTO: *Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di revisione delle modalità di determinazione e del campo di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).*

Con note prot. n. 3-13684/UCL del 19 ottobre 2012 codesto Ufficio del Coordinamento Legislativo - Finanze ha trasmesso per il parere di competenza rispettivamente lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri avente ad oggetto la modifica delle modalità di determinazione e del campo di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, la Relazione Illustrativa e la Relazione Tecnica concernenti lo schema del suddetto decreto.

Con nota prot. n. 145636/2012 del 12 ottobre 2012 questa Agenzia ha già espresso il proprio parere in merito alla nuova versione dello schema di decreto, trasmesso a seguito delle riunioni tenutesi nel mese di settembre con la Ragioneria Generale dello Stato.

Sentite la Direzione Centrale Normativa e la Direzione Centrale Accertamento, si conferma di non avere osservazioni da formulare, salvo ribadire che il dato relativo ai saldi dei rapporti finanziari è disponibile, a far corso dal 2011, soltanto con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno e non secondo le modalità indicate nell'art. 5, comma 4, lett. a) dello schema del D.P.C.M. in esame.

IL DIRETTORE CENTRALE

Paolo Savini



**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

SERVIZIO RELAZIONI ISTITUZIONALI

ROMA 5 DICEMBRE 2012
Prot. 30635/82874

Ministero del Lavoro e delle politiche sociali
Ufficio Legislativo
Via Vittorio Veneto, 56
00187, Roma

Oggetto: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Si trasmette copia del parere espresso dal Garante sul regolamento in oggetto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(dr. Mario de Bernart)



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 05/12/2012
Prot. 29 / 0006241 / L



Piazza di Monte Citorio, 121 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 69677767 - Fax +39 06 69677785
www.garanteprivacy.it

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni;

Visto l'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;

Visto l'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di assegno di maternità di base;

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'articolo 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, siano rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che:

- all'articolo 23, comma 12-bis, disciplina l'abrogazione del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, nonché del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, a far data dai 30 giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del presente decreto;
- all'articolo 23, comma 12-ter, prevede che le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, siano altresì utilizzate ai fini della semplificazione degli adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati nella medesima dichiarazione;

Ramvisata la necessità di definire nel presente decreto, al fine di una migliore integrazione con le modalità di determinazione dell'ISEE, anche le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, che, ai sensi del citato articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, sono da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data...;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del...

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a) “*ISEE*”: indicatore della situazione economica equivalente;
 - b) “*ISE*”: indicatore della situazione economica;
 - c) “*Scala di equivalenza*”: la scala di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - d) “*Prestazioni sociali*”: si intendono, ai sensi dell’articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell’articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
 - e) “*Prestazioni sociali agevolate*”: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
 - f) “*Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria*”: prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - i. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ii. di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - iii. atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi;
 - g) “*Prestazioni agevolate rivolte a minorenni*”: prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni;
 - h) “*Richiedente*”: il soggetto che, essendone titolato sulla base della disciplina vigente, effettua la richiesta della prestazione sociale agevolata;
 - i) “*Beneficiario*”: il soggetto al quale è rivolta la prestazione sociale agevolata;
 - j) “*Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti*”: persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all’allegato 3, parte integrante del presente decreto;
 - k) “*Ente erogatore*”: ente competente alla disciplina dell’erogazione della prestazione sociale agevolata;
 - l) “*DSU*”: dichiarazione sostitutiva unica, di cui all’articolo 10;
 - m) “*Dichiarante*” il soggetto, richiedente ovvero appartenente al nucleo familiare del richiedente, che sottoscrive la DSU.

Articolo 2

ISEE

1. L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche.

- sociali e socio-sanitarie, ferme restando le prerogative dei Comuni.^X In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori possono prevedere, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. E' comunque fatta salva la valutazione della condizione economica complessiva del nucleo familiare attraverso l'ISEE.
2. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 3, come rapporto tra l'ISE, di cui al comma 3, e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
 3. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 4, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 5.
 4. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta, secondo le modalità stabilite agli articoli 6, 7 e 8, limitatamente alle seguenti:
 - a. prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
 - b. prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
 - c. prestazioni per il diritto allo studio universitario.
 5. L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito "ISEE corrente" e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9 e secondo le modalità ivi descritte.
 6. L'ISEE è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con il modello di DSU, di cui all'articolo 10, e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate acquisite dal sistema informativo dell'ISEE, ai sensi dell'articolo 11.

Articolo 3

Nucleo familiare

1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini del presente decreto, nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.
3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.;
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minore fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Articolo 4

Indicatore della situazione reddituale

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.
2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - a) reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF;
 - b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
 - g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5% e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento;

- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all'articolo 5, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale.
 - i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
 - d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.
 - e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20% dei redditi medesimi;
 - f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20% dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di euro 7.000;
 - b) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 7.000;
 - c) nel caso del nucleo facciano parte:
 - i. persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro;
 - ii. persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.000 euro;
 - iii. persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 6.500 euro;
 - d) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al

comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a). Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

- e) alternativamente a quanto previsto alla lettera d), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 3, lettera a).
5. Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Articolo 5

Indicatore della situazione patrimoniale

1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a due terzi.
3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre nell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, individuata annualmente, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora la data individuata fosse antecedente all'acquisto di altre componenti del patrimonio ai sensi del presente articolo, va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU va comunque indicato anche il saldo alla data estratta, ai sensi del primo periodo;
 - b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;

- c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera b);
 - d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera b), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera b);
 - g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera b), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale, di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età, l'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 3. Per le medesime prestazioni rivolte a persone minori di anni 18, l'ISEE è calcolato nelle modalità di cui all'articolo 7.
2. Esclusivamente ai fini delle prestazioni di cui al presente articolo e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3, il nucleo familiare del beneficiario è composto dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 6 dell'articolo 3.
3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:
 - a) le detrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e), non si applicano;
 - b) in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare ai sensi del comma 2, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della

situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. La componente non è calcolata:

- i. quando al figlio ovvero ad un componente del suo nucleo sia stata accertata una delle condizioni di cui all'allegato 3;
 - ii. quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici;
- c) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.

Articolo 7

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore.
 - c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;
2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Articolo 8

Prestazioni per il diritto allo studio universitario

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, trovano applicazione le modalità definite ai commi successivi.
2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) presenza di una adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
3. I genitori dello studente richiedente tra loro non conviventi fanno parte dello stesso nucleo familiare, definito secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 3, comma 3, se coniugati, e dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, se non coniugati. Qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del presente decreto.
4. Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso richiedente, dal coniuge, dai figli minori di anni 18, nonché dai figli

maggiores, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3, e fatta comunque salva la possibilità per il beneficiario di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'articolo 3.

5. Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 9

ISEE corrente

1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 4.
3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione del modulo sostitutivo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), facendo riferimento ai seguenti redditi:
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nel reddito di cui alla lettera a), conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.
4. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui al comma 3, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
5. Fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 4.

6. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui al comma 3.
7. L'ISEE corrente ha validità due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.

Articolo 10

DSU

1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. E' comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
 - a) un modello base relativo al nucleo familiare;
 - b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
 - c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
 - d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
 - e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8.I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variare rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.
6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:
 - a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza, di cui all'allegato 1;

- b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
 - c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
 - d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
 - e) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b, limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
 - f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
 - g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;
 - h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
 - i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
 - j) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere d) ed e);
 - k) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
 - l) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
 - m) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 11

Rafforzamento dei controlli e sistema informativo dell'ISEE

1. I soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, trasmettono per via telematica entro i successivi quattro giorni lavorativi i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS e rilasciano al dichiarante esclusivamente la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della DSU. La DSU è conservata dai soggetti medesimi ai soli fini di eventuali controlli o contestazioni, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti temporali di cui all'articolo 12, commi 3 e 5. L'INPS per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE può stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, ai soli fini della trasmissione delle DSU e per l'eventuale assistenza nella compilazione.
2. Le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, di cui agli articoli 4 e 5, non ricomprese nell'elenco dei dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS. Sono altresì trasmesse, seppure autodichiarate ai sensi dell'articolo 10, comma 8, le informazioni relative all'esistenza di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché il valore sintetico delle componenti il patrimonio mobiliare, di cui all'articolo 5, comma 4, laddove disponibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605. A tal fine l'INPS, nel rispetto delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni con l'Agenzia delle entrate al momento della completa e valida ricezione dei dati autodichiarati. L'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria da parte del sistema informativo dell'ISEE avviene entro il quarto giorno lavorativo successivo a quello della ricezione dei dati autodichiarati e dell'inoltro della richiesta da parte dell'INPS.
3. In relazione ai dati autodichiarati dal dichiarante, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua e rende disponibile all'INPS, negli stessi tempi e con le stesse modalità di cui al comma precedente, l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, laddove non sia ancora disponibile per i medesimi rapporti il valore sintetico di cui al secondo periodo del comma precedente. Per i dati autodichiarati di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, per i quali l'Agenzia delle entrate non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce procedure per il controllo automatico al fine di individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità, mediante la consultazione in base alle disposizioni vigenti degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche che trattano dati a tal fine rilevanti.
4. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi. Il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare, eventualmente acquisito ai sensi del comma 2, è utilizzato ai fini della determinazione dell'ISEE, seppure autodichiarato dal dichiarante. L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria. Sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6. A tale riguardo il

- disciplinare tecnico di cui all'articolo 12, comma 2, individua le misure e gli accorgimenti atti a garantire che l'accesso alla attestazione e alle informazioni digitali da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione sia effettuato solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi. Nel caso di richiesta di prestazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8, l'attestazione riporta anche il valore dell'ISEE relativo alle medesime prestazioni. L'attestazione può, in ogni caso, essere richiesta da qualunque componente il nucleo familiare, nel periodo di validità della DSU, all'INPS, mediante accesso all'area servizi del portale web o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti.
5. L'attestazione, di cui al comma precedente, riporta analiticamente anche le eventuali omissioni ovvero difformità, di cui al comma 3, inclusa l'esistenza non dichiarata di rapporti di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU. Alla luce delle omissioni ovvero difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.
 6. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati ai sensi dei commi precedenti, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 10, commi 7 e 8, avvalendosi degli archivi in proprio possesso, nonché i controlli di cui all'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445, e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. Anche in esito a tali controlli, possono inviare all'Agenzia delle entrate una lista di beneficiari ai fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13.
 7. Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito ai sensi del comma 2, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e), autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze. In tal caso, analogamente a quanto previsto al comma 5, l'attestazione dovrà riportare anche i dati acquisiti dall'anagrafe tributaria e dall'INPS per cui il dichiarante rilevi inesattezze. Con il medesimo provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, sono definite, ai fini della eventuale rideterminazione dell'ISEE, le modalità di acquisizione dei dati in caso di difformità delle componenti reddituali e patrimoniali documentate dal dichiarante rispetto alle informazioni in possesso del sistema informativo, nonché i tempi per la comunicazione al dichiarante dell'attestazione definitiva.
 8. Il dichiarante che trascorsi cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4.
 9. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU, di cui al comma 1. L'ente erogatore potrà acquisire successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante nell'interesse del medesimo.

10. L'ente erogatore, qualora il richiedente la prestazione sociale agevolata o altro componente il suo nucleo familiare abbia già presentato la DSU, richiede l'ISEE all'INPS accedendo al sistema informativo. Ai fini dell'accertamento dei requisiti, l'INPS rende disponibile agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità. L'ente erogatore richiede, in particolare, all'INPS anche le informazioni analitiche necessarie contenute nella DSU quando procede ai controlli, ai sensi del comma 6, ovvero all'accertamento dei requisiti, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, per il mantenimento dei trattamenti, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), da esso erogati, nonché richiede le informazioni analitiche necessarie ai fini di programmazione dei singoli interventi.
11. Laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare ai sensi del comma 2, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate effettua, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 3 sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 13.
12. Ai soli fini della programmazione secondo criteri selettivi dell'attività di accertamento di cui al comma 13, sono autodichiarati dal dichiarante gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, intestati a componenti il nucleo familiare alla data di presentazione della DSU.
13. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.
14. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio delle informazioni, nonché le informazioni medesime, necessarie all'attuazione delle disposizioni del presente articolo.
15. Al fine di consentire la semplificazione e il miglioramento degli adempimenti dei richiedenti, a seguito dell'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate possono essere altresì previste specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione, con modalità da sottoporre al Garante per la protezione dei dati personali, laddove queste comportino il trattamento di dati personali.
16. Ai maggiori compiti previsti dal presente articolo per l'INPS e per l'Agenzia delle entrate si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12

Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. L'INPS garantisce la gestione tecnica ed informatica del sistema informativo dell'ISEE, di cui all'articolo 11, ed è, a tale fine, titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate, compreso l'ISEE e le informazioni analitiche contenute nella DSU acquisite dall'INPS.
2. Al fine dell'applicazione delle disposizioni sulle misure di sicurezza, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'INPS, sentito il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, approva con decreto direttoriale il disciplinare tecnico contenente le misure di sicurezza, atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, il disciplinare specifica le regole tecniche in conformità alle quali le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici garantiscono la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.

3. I singoli centri di assistenza fiscale che, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, ricevono la DSU possono effettuare il trattamento dei dati al fine di comunicare i dati all'INPS, nonché di eventualmente assistere il dichiarante nella compilazione della DSU. I dati acquisiti dalle DSU sono conservati, in formato cartaceo o elettronico, dai centri medesimi al solo fine di consentire le verifiche del caso da parte dell'INPS e degli enti erogatori. Ai centri di assistenza fiscale non è consentita la diffusione dei dati, né altre operazioni che non siano strettamente pertinenti con le suddette finalità. Dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS, i centri di assistenza fiscale procedono alla distruzione dei dati medesimi. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresì, ai comuni che ricevono DSU per prestazioni da essi non erogate.
4. L'INPS e gli enti erogatori effettuano elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio in forma anonima. L'INPS, ai fini della predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto annuale di monitoraggio sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, provvede secondo le indicazioni del Ministero alle elaborazioni volte a fornire una rappresentazione in forma aggregata dei dati, nonché alla fornitura al medesimo ministero di un campione in forma individuale, ma anonima, rappresentativo della popolazione inclusa nelle DSU, privo di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendono questi ultimi non identificabili. Il campione può essere altresì utilizzato dal medesimo Ministero per effettuare elaborazioni a fini di programmazione, di ricerca e di studio. L'INPS fornisce il campione in forma individuale, ma anonima, secondo le medesime modalità e per le medesime finalità di cui al presente comma, alle Regioni e alle Province autonome che ne fanno richiesta, secondo le indicazioni delle stesse, con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza.
5. Ai fini dello svolgimento dei controlli, anche di natura sostanziale, i dati sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini necessario, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 13

Revisione delle soglie

1. L'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso ai nuclei familiari con ISEE inferiore alla soglia di 8.278 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
2. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra la soglia ISE ottenuta moltiplicando il valore di cui al comma 1 per la scala di equivalenza del nucleo del beneficiario, e l'importo dell'assegno su base annua, ottenuto moltiplicando per tredici l'importo integrale mensile. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e la soglia ISE sopra definita l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra la soglia ISE medesima e l'ISE del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 10,33 euro.
3. L'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermi restando i requisiti diversi da quelli relativi alla condizione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero dalla data di cui all'articolo 14, comma 1, è concesso alle donne con

ISEE inferiore alla soglia di 16.278 euro, da rivalutarsi sulla base della variazione nel 2012 dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

4. Gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui all'articolo 10, comma 3, adottato in sede di prima applicazione, l'ISEE è rilasciato secondo le modalità del presente decreto. La DSU in corso di validità alla data del primo periodo, presentate sulla base del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, e dei relativi decreti attuativi, non sono più utilizzabili ai fini della richiesta di nuove prestazioni.
2. Le prestazioni sociali agevolate richieste successivamente alla data di cui al comma 1, sono erogate sulla base dell'ISEE rivisto ai sensi del presente decreto. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate emanano entro la data di cui al comma 1 gli atti normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente decreto nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
3. Con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, nel caso in cui la data di cui al comma 1, sia successiva al 1° gennaio, per coloro che hanno ottenuto il beneficio a seguito di domanda antecedente a tale data, il beneficio è limitato al semestre in cui è stata presentata la domanda, con riferimento al periodo di possesso dei requisiti. Il mantenimento del beneficio per il semestre successivo è condizionato al possesso del requisito economico con riferimento alla soglia di cui al all'articolo 13, comma 1 e all'ISEE calcolato secondo le modalità di cui al presente decreto. Al riguardo i comuni assicurano, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico, l'informazione al richiedente sulla necessità di ripresentare la DSU secondo le modalità di cui al presente decreto al fine di evitare la sospensione del beneficio.
4. Con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fermo restando il rispetto del requisito economico al momento della presentazione della domanda, la soglia di cui al comma 3 dell'articolo 13, si applica anche nei casi in cui la nascita del figlio sia avvenuta precedentemente alla data di cui al comma 1, ma la domanda sia presentata successivamente a tale data.
5. Le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione degli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del presente decreto, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di cui al comma 1, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
6. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Allegato 1

Scala di equivalenza

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3, del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni per nuclei familiari con figli minorenni:

- a) 0,2 in caso di tre figli minorenni, 0,35 in caso di quattro figli minorenni, 0,5 in caso di almeno cinque figli minorenni;
- b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati.

Allegato 2

Componente aggiuntiva

1. Ai fini del computo dell'ISEE del beneficiario delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, per tener conto, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), della situazione economica dei figli non inclusi nel nucleo familiare del beneficiario medesimo, per ogni figlio è calcolata una componente aggiuntiva, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza, secondo le modalità seguenti:
 - a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
 - b) le donazioni di cui all'articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel calcolo di cui alla lettera a);
 - c) l'ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
 - d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;
 - e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente aggiuntiva;
 - f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l'ISEE del beneficiario.

2. Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:
 - a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
 - b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3;
 - c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo; i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
 - d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.

La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2.

Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di *disabilità media, grave e di non autosufficienza*

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	- Invalidi 67→99% (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	-Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza)	- Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L.138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	-Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66)
	- Invalidi sul lavoro 35→59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	- Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	- Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%)	- Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%)	- Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		- Art 3 comma 3 L.104/92	



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componente e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto l'articolo 154, commi 4 e 5, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Garante in ordine a uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il decreto è adottato, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al fine di rivedere le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE.

RILEVATO

1. L'ISEE.

L'ISEE ("indicatore della situazione economica equivalente") è lo strumento di valutazione della situazione economica dei richiedenti "prestazioni sociali agevolate"; la determinazione e l'applicazione dell'indicatore costituisce livello essenziale delle prestazioni in base all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (art. 2, comma 1, dello schema).

L'ISEE rappresenta il rapporto tra l'ISE ("indicatore della situazione economica", derivante, a sua volta, dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale) e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare (art. 2, comma 2, e all. 1 per quanto riguarda la scala di equivalenza).

L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta (prestazioni di natura socio-sanitaria; prestazioni rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi; prestazioni per il diritto allo studio universitario) (art. 2, comma 4).

Esso è calcolato sulla base delle informazioni raccolte con un apposito modello di dichiarazione presentata dall'interessato ("dichiarazione sostitutiva unica" - DSU), e delle altre informazioni disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate, acquisite dal sistema informativo dell'ISEE (artt. 2, comma 6, e 11).

La dichiarazione, che deve fare riferimento al "nucleo familiare" di appartenenza dell'interessato (famiglia anagrafica), è resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e può essere presentata ai Comuni o ai centri di assistenza fiscale o anche all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore della specifica prestazione o, infine, all'INPS competente per territorio (art. 10, commi 1 e 6); l'elenco delle informazioni da "autodichiarare" comprende, tra l'altro, anche dati sensibili come la condizione di disabilità media, grave e di non autosufficienza (art. 10, comma 7, dello schema; allegato 3).

2. Il Sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS.

I soggetti incaricati della ricezione della DSU (Comuni, centri di assistenza fiscale, ente erogatore o INPS competente per territorio) trasmettono per via telematica i dati in essa

contenuti al sistema informativo dell'ISEE gestito dall'INPS, rilasciando al dichiarante ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione; al fine di alimentare il sistema informativo dell'ISEE, l'INPS può stipulare convenzioni con i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati relativamente alla trasmissione delle DSU (art. 11, comma 1).

Le informazioni (non autodichiarate) per il calcolo dell'ISEE di cui al sistema informativo dell'anagrafe tributaria sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate all'INPS che, a tal fine, sulla base di un'apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate stipulata sentito il Garante, attiva le procedure di scambio telematico delle informazioni nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. n. 196 del 2003, di seguito "Codice") (art. 11, commi 2, 14 e 15).

La medesima Agenzia, in relazione ai dati autodichiarati, comunica all'INPS l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto ai dati presenti nel Sistema informativo dell'anagrafe tributaria; quanto ai dati autodichiarati per i quali l'Agenzia non dispone di informazioni utili, l'INPS stabilisce invece procedure per individuare l'esistenza di omissioni ovvero difformità tramite la consultazione dei pertinenti archivi amministrativi delle altre pubbliche amministrazioni, secondo le norme in vigore (art. 11, comma 3).

L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi.

L'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi sono resi disponibili dall'INPS al dichiarante, anche mediante accesso all'area servizi del portale *web*, ovvero mediante posta elettronica certificata. Previo specifico mandato conferito dal dichiarante, l'attestazione e le informazioni predette possono essere rese disponibili al dichiarante stesso per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU. A tale riguardo, si evidenzia che lo schema di decreto prevede che l'INPS (con decreto direttoriale, da adottarsi, sentito anche il Garante, ai sensi dell'articolo 12, comma 2), individui le misure e gli accorgimenti per garantire che l'accesso a tali dati da parte degli operatori dei soggetti incaricati della ricezione della DSU avvenga "solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle DSU presso i soggetti medesimi" (art. 11, comma 4).

Per altro verso, l'INPS rende disponibile, mediante accesso al sistema informativo, agli enti erogatori utilizzatori della DSU presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, "nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità" (art. 11, comma 10).

3. La protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento dei dati del sistema informativo dell'ISEE è l'INPS, che ne garantisce altresì la gestione tecnica ed informatica; l'ente erogatore è invece titolare del trattamento dei dati relativi agli utenti delle prestazioni da esso erogate (art. 12, comma 1).

Per quanto riguarda la conservazione dei dati, questi ultimi sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i controlli, nel rispetto di quanto previsto dal Codice (art. 11, comma 1, lettera e), del Codice; art. 11, comma 5, dello schema). Con specifico riferimento ai centri di assistenza fiscale, i dati sono conservati al solo fine di consentire le verifiche da parte dell'INPS e degli enti erogatori, distruggendo i medesimi dati dopo due anni dalla trasmissione dei dati all'INPS (art. 11, comma 3).

La delicatezza dei dati trattati e la complessità dei flussi informativi del sistema informativo ISEE previsti dal decreto impongono l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza. Esse saranno specificamente individuate dall'INPS con un disciplinare tecnico, da approvare mediante decreto direttoriale, sentito il Garante, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, dovranno essere specificate regole tecniche e procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici idonee a garantire "la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso" (art. 12, comma 2).

4. I provvedimenti di attuazione.

Oltre al predetto decreto direttoriale dell'Inps in materia di sicurezza, lo schema di regolamento, come abbiamo in parte già descritto, prevede l'adozione di un numero cospicuo di atti e provvedimenti di attuazione, da parte del Ministero del lavoro, dell'INPS e anche dell'Agenzia dell'entrate, da emanare previo parere del Garante.

Per quanto riguarda il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si tratta, in particolare, dei seguenti:

- a) il modello tipo della DSU sarà stabilito con provvedimento del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante, e dovrà contenere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice (art. 10, comma 3);
- b) con uno o più decreti del Ministero emanati con le medesime modalità (quindi, sentito anche il Garante), è possibile modificare l'elenco delle informazioni autodichiarate, nonché integrare il modello-tipo di DSU anche per esigenze di controllo dei dati, "in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione" (articolo 10, comma 9);
- c) anche al fine di semplificare la compilazione della DSU, con uno o più decreti del Ministero, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare i cui dati sono acquisibili nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (articolo 10, comma 8).

Al riguardo, l'Autorità resta in attesa di ricevere gli schemi dei decreti e dei provvedimenti di competenza del Ministero (come pure, ovviamente, quelli degli altri organi interessati), e in sede di espressione del parere potrà valutare la conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali della disciplina che sarà stabilita.

Con riferimento alla raccolta di dati presso l'anagrafe tributaria, il decreto prevede invece che le modalità attuative e le specifiche tecniche per lo scambio di tali informazioni, nonché le informazioni medesime, siano disciplinate con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante, in conformità al Codice (art. 11, comma 14). L'evoluzione dei sistemi informativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate potrà comportare poi "specifiche attività di sperimentazione finalizzate a sviluppare l'assetto dei relativi flussi di informazione", da individuare con modalità da sottoporre a parere del Garante (art. 11, comma 15).

Al riguardo si ricorda che, nel recentissimo provvedimento del Garante del 15 novembre 2012, relativo alla c.d. comunicazione integrativa annuale dall'anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari dei dati contabili dei rapporti in essere (art. 11 del decreto legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), l'Autorità ha stabilito che l'Agenzia deve sottoporre alla verifica preliminare del Garante i casi di trattamento dei dati oggetto della predetta comunicazione integrativa annuale, ivi compreso quello in esame, al fine dell'individuazione di procedure e garanzie idonee a consentire il rispetto di tali diritti e libertà (art. 17 del Codice).

L'odierno schema prevede, inoltre, che, laddove non sia già stato acquisito il valore sintetico di componenti il patrimonio mobiliare dall'archivio dei rapporti finanziari, ai fini dei successivi controlli relativi alla consistenza del patrimonio mobiliare, l'Agenzia delle entrate effettui, nei modi e nei termini stabiliti con provvedimento del Direttore, apposite richieste ai suddetti operatori di informazioni pertinenti ai fini del controllo, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio. Ciò, sulla base di criteri selettivi tra i quali la presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate sull'esistenza non dichiarata di rapporti con i medesimi operatori ovvero la presenza di incongruenze tra la componente reddituale e quella patrimoniale (art. 11, comma 11).

Nell'ambito dei pareri su tali provvedimenti attuativi, il Garante valuterà il rispetto delle garanzie in materia di protezione di dati personali.

RILEVATO

Il parere è reso su di una versione dello schema di decreto che tiene conto degli approfondimenti e delle indicazioni suggeriti dall'Ufficio del Garante ai competenti uffici dell'Amministrazione interessata nel corso di riunioni e contatti informali, volti a perfezionare il testo e a rendere conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali i trattamenti previsti dal provvedimento.

Le osservazioni dell'Ufficio hanno riguardato, in particolare:

- l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esame (differenza tra beneficiario e richiedente), anche in relazione ad alcune incertezze interpretative riferibili al coordinamento con la normativa precedente;

- la pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, conformemente ai principi di proporzionalità, finalità e pertinenza rispetto agli scopi perseguiti, anche prevedendo, con

specifico riferimento ai dati non autodichiarati acquisiti dall'anagrafe tributaria, la restituzione di un valore esclusivamente sintetico rappresentativo delle componenti del patrimonio mobiliare, in luogo dell'analitica individuazione delle stesse;

- le misure idonee e preventive di sicurezza nella raccolta e nella trasmissione dei dati, da individuarsi rispetto a tutte le fasi del trattamento;

- i limiti e le condizioni relative al trattamento dei dati nell'ambito del sistema informativo ISEE da parte dei centri di assistenza fiscale e degli enti erogatori.

Le osservazioni sono state integralmente recepite dall'Amministrazione interessata e lo schema di decreto non presenta criticità sotto il profilo della protezione dei dati personali.

Il Garante non ha, pertanto, osservazioni da formulare.

IL GARANTE


esprime parere favorevole sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Roma, 22 novembre 2012


IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Rep. n. 51/CSR del 13 giugno 2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 13 giugno 2013:

VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni;

RILEVATO che la predetta disposizione di legge stabilisce, inoltre, che, a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221;

CONSIDERATO che il più volte menzionato articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, stabilisce, altresì, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse;

VISTA la sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 297, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 5 nella parte in cui non prevede che il





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ivi contemplato, sia emanato "d'intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281";

VISTO il proprio atto Rep. n. 1/CU del 24 gennaio 2013, con il quale questa Conferenza ha registrato la mancata intesa su un precedente schema di provvedimento recante il medesimo oggetto;

VISTA la nota del 3 giugno 2013, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato, ai fini del perfezionamento della prevista intesa in questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;

VISTA la lettera in data 3 giugno 2013, con la quale lo schema di provvedimento è stato diramato alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica svoltasi il 6 giugno 2013, i rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle Regioni e Province autonome e il rappresentante dell'ANCI hanno concordato talune modifiche dello schema di decreto in esame;

RILEVATO che, nel corso della medesima riunione tecnica del 6 giugno 2013, il rappresentante della Regione Toscana, nell'esprimere assenso tecnico sul provvedimento di cui trattasi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La Regione Toscana ribadisce il proprio sostegno ad un meccanismo più equo di partecipazione alla spesa sanitaria da parte del cittadino, basato sul reddito. Ritiene, pertanto, necessario procedere utilizzando il meccanismo ISEE per il cosiddetto *ticket aggiuntivo regionale*, auspicando l'estensione normativa di tale meccanismo a tutta la partecipazione alla spesa sanitaria";

VISTA la nota in data 10 giugno 2013, diramata alle Regioni e Province autonome e alle Autonomie locali con lettera in pari data, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato la versione definitiva dello schema di decreto in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso della più volte richiamata riunione tecnica;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esprimere parere favorevole al perfezionamento dell'intesa sullo schema di decreto in parola nella versione di cui alla predetta lettera del 10 giugno 2013, hanno chiesto al Governo di valutare la possibilità di modificare l'articolo 14, comma 6, dello schema medesimo secondo quanto indicato in un documento consegnato in seduta, allegato sub A), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che, in corso di seduta, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha assunto l'impegno di ~~valutare~~ la richiesta emendativa come sopra avanzata dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

RILEVATO che, nel corso dell'odierna seduta, l'ANCI e l'UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell'intesa;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nella versione diramata con lettera in data 10 giugno 2013 di cui in premessa.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Graziano Delrio

Graziano Delrio

[Handwritten mark]

ALL A CONSEGNA TO NELLA SEDUTA
DEL 13-6-2013...



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/53/CU5/C7

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RECANTE IL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E I CAMPI DI APPLICAZIONE
DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE),
AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE
2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22
DICEMBRE 2011, N. 214**

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sullo schema di decreto con la richiesta al Governo di predisporre una nuova stesura della norma di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome, riportata di seguito.

Emendamento all'articolo 14

1. Il comma 6 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
 2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione, **ferma restando la possibilità di istituire un autonomo indicatore della condizione economica per le prestazioni disciplinate con leggi regionali e provinciali e interamente finanziate con oneri a carico del rispettivo bilancio.**

Relazione

L'emendamento è volto a specificare la disposizione che, nello schema da ultimo trasmesso, prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome "attuano le disposizioni nel decreto nelle forme stabilite dai rispettivi ordinamenti". Tale disposizione, pur apprezzabile in nel momento in cui rimarca una specialità statutariamente riconosciuta, potrebbe essere interpretata nel senso di riferirsi alla sola possibilità per le autonomie speciali di dare attuazione al decreto (presupponendone la vincolatività di tutti i contenuti), con le tempistiche richieste per gli adeguamenti da parte degli ordinamenti specifici. Di qui l'esigenza di chiarire ulteriormente la portata al fine di evitare possibili contenziosi amministrativi.

Và considerato in proposito che nella gran parte dei casi le autonomie speciali non partecipano in alcun modo alla ripartizione di risorse statali e che, quindi, gli eventuali interventi da essi disposti gravano esclusivamente sul proprio bilancio. L'emendamento è quindi volto a chiarire che in tali casi le autonomie speciali possono autonomamente disporre e disciplinare un proprio indicatore della condizione economica.

Roma, 13 giugno 2013

-A M5
-205-25 ENR N.1
20-12-12

Mod. ST/1015/CON



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 5486/2012

Roma, addì 20 DICEMBRE 2012

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero
11645/2012, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**REVISIONE MODALITA'
DETERMINAZIONE E CAMPI
APPLICAZIONE DELL'INDICATORE
SITUAZIONE ECONOMICA
EQUIVALENTE (ISEE)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale:



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 20/12/2012

Prot. 29 / 0006610 / L



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 6 dicembre 2012

NUMERO AFFARE 11645/2012

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

LA SEZIONE

Vista la relazione del 13 novembre 2012 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ufficio legislativo ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore Consigliere Roberto Chieppa;

Premesso:

Riferisce l'amministrazione che il presente regolamento introduce una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in attuazione dell'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22

dicembre 2011, n. 214.

Viene evidenziato che tale disposizione, in particolare prevede:

- a) l'adozione di una nozione di reddito disponibile finalizzata all'inclusione anche di somme fiscalmente esenti;
- b) il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore mediante una maggiore valorizzazione della componente patrimoniale;
- c) una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, segnatamente le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
- d) una differenziazione dell'indicatore in riferimento al tipo di prestazione richiesta;
- e) l'eventuale ridefinizione dell'insieme dei benefici e delle misure da attribuire selettivamente sulla base della condizione economica e rideterminazione delle soglie per le prestazioni già sottoposte alla prova dei mezzi;
- f) il rafforzamento del sistema dei controlli, riducendo le situazioni di accesso indebito alle prestazioni agevolate.

In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, che si compone di quattordici articoli e tre allegati, relativi alle definizioni e alle caratteristiche dell'ISEE (artt. 1 e 2), alla definizione del nucleo familiare (art. 3), agli indicatori della situazione reddituale e patrimoniale (artt. 4 e 5), alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, rivolte ai minorenni e per il diritto allo studio universitario (artt. 6, 7 e 8), all'ISEE corrente (art. 9), alla dichiarazione unica sostitutiva (art. 10), al rafforzamento dei controlli, al sistema informativo e al trattamento dei dati (artt. 11 e 12), alle revisioni delle soglie (art. 13) e alle disposizioni transitorie e finali (art. 14).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso gli atti di concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, compresi i pareri favorevoli dell'agenzia

delle entrate e del Ragioniere generale dello Stato e ha successivamente inviato anche il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali.

Considerato:

1. Lo schema di regolamento dà attuazione all'articolo 5, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.

La stessa disposizione stabilisce che con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso e che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo

la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.

La materia è stata sino ad oggi disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate".

La norma primaria, fonte del presente regolamento, ha stabilito che a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Conseguentemente, come evidenzia l'amministrazione, il presente regolamento è chiamato a disciplinare un settore dell'ordinamento con valenza sostitutiva rispetto alla previgente disciplina primaria oggetto di abrogazione espressa ed assume così la natura di regolamento di disciplina complessiva della materia, recependo quanto previsto dalle norme abrogande laddove compatibili con le modifiche richieste dal legislatore.

Del resto, le richiamate modifiche all'ISEE previste dal legislatore con l'articolo 5 del d.l. n. 201/2011, finalizzate ad una definizione dell'ISEE più efficace e più equa nella valutazione della condizione economica delle famiglie, sono di portata

tale da richiedere una completa revisione della disciplina vigente.

Sotto il profilo procedimentale, l'amministrazione riferisce che il testo del regolamento è stato predisposto adottando un metodo ampiamente partecipativo orientato alla consultazione e condivisione delle scelte con i rilevanti stakeholder. L'amministrazione rappresenta di essersi avvalsa, non solo del contributo del Ministero dell'economia e delle finanze — amministrazione concertante — e di INPS e Agenzia delle entrate — principali enti coinvolti nella successiva implementazione —, ma anche di altre amministrazioni centrali potenzialmente interessate (Ministero della salute e Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), nonché di esperti accademici e della Banca d'Italia.

Sempre secondo quanto prospettato dall'amministrazione, il provvedimento è stato poi oggetto di confronto in specifici incontri con le Regioni e le Province Autonome e l'ANCI, attesa la rilevanza che assume l'adozione del nuovo indicatore nelle scelte di programmazione e gestione delle politiche sociali a livello territoriale e, infine, sono state consultate le associazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei pensionati maggiormente rappresentative, le principali federazioni delle persone con disabilità, il Forum del terzo settore e il Forum delle famiglie.

Al riguardo, la Sezione esprime apprezzamento sull'utilizzo dello strumento della consultazione preventiva, pur se non previsto nel caso specifico dal legislatore, in quanto tale meccanismo consente all'amministrazione procedente di avvalersi di esperienze e conoscenze dei soggetti destinatari del regolamento, di raccogliere informazioni sull'impatto potenziale della regolamentazione e anche di considerare approcci alternativi a determinati aspetti.

In sostanza, lo svolgimento di una fase di consultazione preventiva dei soggetti interessati è idoneo a rendere migliore la regolamentazione, che avrà anche maggiori probabilità di essere accettata e, quindi, bene applicata.

Con riguardo al generale inquadramento della materia oggetto del presente

regolamento, la Sezione concorda con quanto rappresentato dall'amministrazione circa l'inclusione dell'ISEE nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La giurisprudenza ha, infatti, chiarito che le materie "assistenza e beneficenza pubblica" e "politiche sociali" sono attribuite alla competenza legislativa residuale delle Regioni, in quanto non nominate dall'art. 117 Cost. (Corte Cost. n. 124/2009), potendo però lo Stato - ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost. - intervenire per la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (previsione che secondo Corte Cost. n. 88/2003, attribuisce al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto; v. anche Corte Cost. n. 10/2010).

La determinazione dei livelli essenziali da garantire in maniera uniforme, che non deve necessariamente essere contenuta in provvedimenti legislativi statali successivi alla riforma del titolo V della Costituzione, è stata ricavata anche dal complesso della normativa antecedente, compreso il d. lgs. n. 109/98, che già prevedeva l'I.S.E.E. - l'indicatore della situazione economica equivalente (Cons. Stato, 16 marzo 2011 n. 1607).

La riconduzione del presente regolamento alla materia "trasversale", di legislazione esclusiva dello Stato, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale conduce a ritenere il potere regolamentare, attribuito dall'art. 5 del d.l. n. 201/2012, compatibile con l'art. 117, comma 6, della Costituzione, che limita la potestà regolamentare dello Stato alle sole materie di

legislazione esclusiva.

2. Sempre con riguardo ai profili di carattere generale, la Sezione ritiene legittima la scelta dell'amministrazione di adottare un unico regolamento, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avente anche ad oggetto il rafforzamento del sistema dei controlli, che lo stesso art. 5 del d.l. n. 201/2012 ha demandato ad un separato d.m.

Infatti, si deve tenere conto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il decreto ministeriale sono fonti di rango pari ordinato, che si distinguono per il fatto che il d.p.c.m. è caratterizzato da un procedimento con maggiori garanzie, costituite appunto dall'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri in aggiunta a quello dei Ministeri proponenti o chiamati ad esprimere il concerto.

Ciò premesso, si osserva che i Ministeri interessati sono gli stessi per i due regolamenti (Ministro del lavoro e delle politiche sociali, proponente e Ministro dell'economia e delle finanze, chiamato ad esprimere il concerto) e che l'effetto abrogativo della precedente disciplina, anche contenuta in fonti di rango primario, è connesso alla entrata in vigore di alcune disposizioni attuative dell'emanando d.p.c.m., con la conseguenza che sussiste l'esigenza di disciplinare e rafforzare anche il connesso sistema dei controlli.

Un unico intervento regolamentare garantisce il soddisfacimento di tale esigenza e evita vuoti normativi, in relazione ai controlli, che potrebbero derivare dall'abrogazione della disciplina previgente senza la contestuale adozione del citato decreto ministeriale.

L'utilizzo dello strumento caratterizzato dalle maggiori garanzie (d.p.c.m.) esclude che si possa configurare un contrasto con la norma primaria, fermo restando che la scelta inversa non sarebbe stata ovviamente possibile e che la decisione dell'amministrazione di procedere con un solo d.p.c.m. non è reversibile con la

conseguenza che ogni modifica del regolamento e ogni altro aspetto relativo anche al sistema dei controlli devono, e dovranno in futuro, essere adottati con lo stesso mezzo (principio, che come verrà illustrato oltre, si riverbera su alcune previsioni dello schema).

3. Passando all'esame dei singoli articoli dello schema, si osserva che all'articolo 1, comma 1, lett. j), la definizione "Persone con disabilità media, grave e non autosufficienti" (persone per le quali sia stata accertata una delle condizioni descritte nella tabella di cui all'allegato 3) va corretta sostituendo la congiunzione "e" con la congiunzione "o", trattandosi di condizioni alternative e non concorrenti, come emerge anche dal contenuto dei restanti articoli dello schema e dalla stessa tabella 3.

4. L'articolo 3 definisce il nucleo familiare di riferimento e indica le disposizioni generali per l'identificazione di detto nucleo familiare.

L'amministrazione ha precisato che, poiché la composizione del nucleo del richiedente può variare in relazione al tipo di prestazione richiesta, viene meno l'attuale previsione che ciascun soggetto possa appartenere ad un solo nucleo familiare. Per lo stesso motivo il riferimento è al "nucleo familiare del richiedente" anziché al "nucleo familiare di appartenenza" (comma 1). Viene confermato il principio che del nucleo familiare fanno parte i componenti della famiglia anagrafica (comma 1), mentre l'appartenenza al nucleo dei soggetti a carico ai fini IRPEF non conviventi viene ristretta ai soli figli non coniugati e senza prole (comma 5). Viene inoltre confermato il principio che i coniugi, indipendentemente dalla residenza anagrafica, facciano parte del medesimo nucleo familiare (comma 2), a meno del verificarsi di condizioni particolari (comma 3).

Con riferimento a tale aspetto, il comma 2 dell'art. 3 prevede che "I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal

fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini del presente decreto nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare”.

Si segnala l'esigenza di prevedere un criterio di fissazione della residenza familiare in caso di mancato accordo tra i coniugi che hanno diversa residenza anagrafica e che non ricadono nelle ipotesi del comma 3; ciò al fine di evitare che tale mancato accordo possa essere strumentalmente utilizzato per eludere l'appartenenza ai fini ISEE allo stesso nucleo familiare.

Tale criterio potrebbe essere costituito dall'ultima residenza comune o dalla residenza di maggiore durata.

Il comma 6 dello stesso art. 3 prevede che i soggetti in convivenza anagrafica ovvero coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, devono essere considerati nucleo familiare a se stante, fatti salvi i casi dei coniugi e dei figli minori.

Viene in questo modo meno la deroga nei confronti dei soggetti a carico ai fini IRPEF (non più attratti nel nucleo della persona di cui sono a carico), con l'eccezione dei figli minorenni che continuano a far parte della famiglia di origine (a meno che non ne siano stati allontanati).

Si rimette alla valutazione dell'amministrazione la possibilità di disciplinare in modo espresso il caso del soggetto civilmente obbligato agli alimenti ai sensi dell'art. 433 c.c., tenendo conto che la giurisprudenza ha precisato che, nell'ambito dell'esigenza di selezionare i soggetti che maggiormente hanno bisogno di assistenza, è ragionevole considerare in modo diverso chi ha comunque una fonte di sostentamento, costituita dalla presenza di un obbligato agli alimenti, da chi tale fonte non ha (Cons. Stato, 16 marzo 2011 n. 1607).

Valuti, quindi, l'amministrazione se dare rilievo alla presenza di un soggetto civilmente obbligato agli alimenti ai fini della determinazione dell'ISEE.

5. L'articolo 5 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale. Come già previsto dalla disciplina vigente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare (commi 2 e 3), e del patrimonio mobiliare (comma 4).

Le innovazioni riguardano la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia.

Con riferimento al patrimonio mobiliare, l'amministrazione riferisce di aver modificato la data di riferimento per il valore del saldo attivo dei depositi e conti correnti bancari e postali, al fine di evitare comportamenti opportunistici (svuotamento dei conti in concomitanza del 31 dicembre, data di riferimento a legislazione vigente).

L'art. 5, comma 4, dello schema prevede che tale data, riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, viene individuata annualmente, previa estrazione, nei primi giorni dell'anno successivo.

Resta, invece, come riferimento la data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione per: titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri (per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione sempre alla data del 31 dicembre).

Con riguardo al primo profilo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha evidenziato che il dato relativo ai saldi dei rapporti finanziari è disponibile soltanto con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno e non con le modalità indicate nell'art. 5, comma 4, lett. a), che prevede appunto che la data sia estratta.

Al riguardo, si osserva che in effetti la data del 31 dicembre potrebbe consentire comportamenti opportunistici, peraltro non limitati al patrimonio mobiliare di cui alla lett. a) del citato comma 4, ma anche in relazione a quello di cui alle lett. b) e c), potendo l'interessato vendere i titoli in prossimità della data di scadenza con una operazione che verrebbe poi contabilizzata in entrata successivamente al 31 dicembre.

Il criterio migliore appare essere quello del riferimento alla giacenza media nell'ultimo trimestre; valuti l'amministrazione se è percorribile tale strada o, in alternativa, se lasciare il riferimento, anche in relazione alla lett. a), al 31 dicembre, inserendo un obbligo di dichiarare tutte le operazioni intervenute nel periodo immediatamente precedente la scadenza.

6. L'articolo 10 stabilisce le caratteristiche e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica secondo criteri analoghi a quelli già previsti dalla disciplina vigente.

Va rilevato che già in occasione del parere espresso da questa Sezione in relazione al precedente d.p.c.m. (parere n. 28/99 reso nella adunanza del 22 febbraio 1999) era stata evidenziata la estrema complessità degli adempimenti operativi necessari per applicare la normativa ISEE; tale osservazione è stata ora fatta propria anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, che, in relazione allo schema in esame, ha messo in guardia dalle difficoltà che si potranno incontrare nella compilazione della dichiarazione ISEE.

La Sezione ritiene di condividere tali preoccupazioni, tenuto anche conto che si tratta di una disciplina indirizzata ad una fascia di soggetti deboli, che ancor più possono incontrare difficoltà nel porre in essere tutti gli adempimenti richiesti.

Si raccomanda, pertanto, all'amministrazione in termini generali di porre in essere ogni accorgimento per facilitare gli adempimenti richiesti al richiedente, anche ulteriore rispetto a quelli previsti nello schema, che già include, ad esempio, la

possibilità di presentare la dichiarazione ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

In particolare, si potrebbe valutare di inserire nell'art. 10 una disposizione che imponga di rendere disponibile ai richiedenti una modalità di compilazione telematica "assistita", in modo che la compilazione on line sia resa agevole anche per i soggetti che possono avere meno dimestichezza con la complessità dei dati richiesti. Tale possibilità potrebbe essere rimessa al provvedimento, che deve essere adottato ai sensi dell'art. 10, comma 3 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, al fine di approvare il modello tipo della DSU (dichiarazione sostitutiva unica) e le relative istruzioni per la compilazione.

Il riferimento alla compilazione "assistita" potrebbe anche essere inserito al comma 6 dell'art. 10, che, nell'ultima parte, prevede che è comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente e al comma 1 dell'art. 11, che nella parte finale fa riferimento all'assistenza nella compilazione (dove potrebbero essere aggiunte le parole "anche in via telematica", da riferire alla assistenza).

Sempre con riferimento al provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, si ritiene opportuno inserire al termine del comma l'inciso "e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet"; ciò al fine di accrescere l'effettiva informazione circa il contenuto del modello e le modalità di presentazione della dichiarazione.

7. L'art. 10, comma 9, stabilisce che con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sia possibile: a) modificare l'elenco delle informazioni di cui si

chiede autodichiarazione da parte del dichiarante, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione; b) integrare il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati auto dichiarati; c) rivedere il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente il periodo di validità della DSU. In tale modo si intende semplificare il processo inerente la mera gestione amministrativa dello strumento.

Si osserva, al riguardo, che in questo modo viene rimessa ad un decreto ministeriale la possibilità di modificare in parte la disciplina del presente regolamento, tenuto infatti conto che l'elenco delle informazioni da autodichiarare è contenuto nel comma 7 dello stesso art. 10, che il periodo di riferimento dei redditi è stabilito dall'art. 4, comma 1 e che il periodo di validità della DSU è fissato dall'art. 10, comma 1.

Per le considerazioni in precedenza espresse sull'impossibilità di modificare il presente regolamento, adottato con d.p.c.m., con atto diverso quale un d.m., benché pari ordinato a livello di fonti, si ritiene che le modifiche previste dal comma 9 non possano essere adottate con decreto ministeriale, quanto meno con riferimento a quelle parti che sono già oggetto di disciplina nello schema in esame.

Pertanto, anche se l'oggetto del decreto ministeriale fosse in parte collegato alle finalità di controllo, come emerge dal testo del citato comma 9, la scelta, esaminata in precedenza, di affidare anche la disciplina dei controlli al presente d.p.c.m. non è reversibile e non consente, quindi, che successive modifiche intervengano con d.m.

8. L'art. 11, comma 4, prevede che l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, è resa disponibile dall'INPS al dichiarante mediante

accesso all'area servizi del portale web, ovvero mediante posta elettronica certificata o rivolgendosi alle sedi territoriali competenti entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati dell'anagrafe tributaria.

Sotto un profilo formale, si chiede di sostituire le parole "rivolgendosi alle" con "tramite le".

Lo stesso comma 4 prosegue, stabilendo che sulla base di specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso, l'attestazione e le informazioni di cui al periodo precedente possono essere resi disponibili al dichiarante, con modalità definite dal provvedimento di cui all'articolo 10 comma 3, per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU, ai sensi dell'articolo 10, comma 6.

Al riguardo, trattandosi di un ampliamento dell'oggetto del provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, si ritiene che anche nel citato comma 3 dell'art. 10 venga menzionato tale ulteriore ambito.

Inoltre, il comma 8 dell'art. 11 stabilisce che "il dichiarante che trascorsi cinque giorni lavorativi dal termine di cui al comma 4, non avesse ricevuto da parte dell'INPS l'attestazione di cui al medesimo comma, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del modulo integrativo, di cui all'articolo 10, comma 4, lettera e). In tal caso è rilasciata al dichiarante una attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento di invio della attestazione di cui al comma 4".

In questo modo si consente la richiesta delle prestazioni sulla base della compilazione di un modulo integrativo contenente l'auto dichiarazione delle componenti che non siano state fornite in tempo utile.

Si osserva, tuttavia, che il termine di cinque giorni lavorativi decorre dal termine di cui al comma 4, che è costituito da un dato non conosciuto dal richiedente (il secondo giorno lavorativo successivo a quello dell'acquisizione dei dati

dell'anagrafe tributaria).

Di conseguenza, appare preferibile che la possibilità della compilazione del modulo integrativo abbia un termine certo per il richiedente, che decorra dalla presentazione della DSU, quale ad esempio un termine di quindici giorni da tale data e si chiede, pertanto, all'amministrazione di modificare in tal senso il comma 8 dell'art. 11.

9. L'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali. Il comma 1 stabilisce che l'ISEE in base al quale richiedere nuove prestazioni sia rilasciato secondo le modalità del presente decreto a decorrere dal 1 gennaio 2013, ovvero, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di approvazione del modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Tenuto conto dell'imminenza della data del 31 dicembre 2013 si chiede all'amministrazione di valutare se tale data è compatibile con l'entrata in vigore del regolamento e, soprattutto, con quella del provvedimento di cui all'art. 10, comma 3, con invito a modificare il comma 1 se dovesse emergere la non compatibilità.

La stessa osservazione vale per il riferimento al 31 gennaio (cui andrebbe aggiunto "2013"), contenuto nel comma 3 dell'art. 14.

Sempre nell'ambito delle disposizioni transitorie e finali, l'amministrazione riferisce che, al fine di non determinare effetti indesiderati sulla finanza locale, il comma 2 demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro la medesima data di cui al comma 1, degli atti normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE.

In primo luogo va precisato che si tratta di atti "anche" normativi, potendo essere adottati pure atti amministrativi di mera attuazione (modifica da riportare anche al

comma 5 dell'art. 14).

Sotto altro profilo, la finalità di non avere effetti indesiderati sulla finanza locale potrebbe non essere realizzata in caso di inerzia degli enti erogatori nell'adottare tali atti; al fine di evitare tale rischio, si suggerisce all'amministrazione di prevedere un meccanismo di poteri sostitutivi, che eviti un differimento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, tenuto conto che il comma 5 dell'art. 14 prevede che le prestazioni sociali agevolate, in corso di erogazione sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere erogate secondo le disposizioni medesime, fino alla data di emanazione dei sopra richiamati atti (anche) normativi e comunque non oltre i dodici mesi successivi al termine di cui al comma 1.

Tale ultimo sbarramento temporale non è idoneo a risolvere ogni problema, in quanto, come ha rappresentato la stessa amministrazione nella relazione tecnica, le prestazioni sociali agevolate erogate a livello locale sulla base dell'ISEE sono di competenza degli enti erogatori, che utilizzano l'ISEE quale strumento unificato di valutazione della situazione economica.

Proprio al fine di non determinare effetti indesiderati sulla finanza locale, derivanti dalle nuove modalità di calcolo dell'indicatore, lo schema in oggetto all'articolo 14, comma 2, demanda agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione degli atti (anche) normativi necessari alla erogazione delle prestazioni sulla base del nuovo indicatore, inclusa quindi la definizione di nuove soglie ISEE nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.

Di conseguenza, l'assenza di riflessi sulla finanza pubblica deriva proprio dalla tempestiva adozione degli atti (anche) normativi di competenza degli enti erogatori e si rende, quindi, necessario che tali atti siano comunque adottati, anche attraverso l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi o di adeguati

meccanismi che assicurino l'invarianza della spesa.

10. E' stato evidenziato in precedenza che l'art. 5 del d.l. n. 201/2012 ha stabilito che a far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221.

Pur essendo chiaro che l'effetto abrogativo deriva direttamente dalla fonte primaria alla scadenza dalla stessa indicata, appare preferibile inserire nello schema un articolo, rubricato "Abrogazioni", che stabilisca, con finalità di maggiore chiarezza e conoscenza, che ai sensi dell'art. 5 del d.l. n. 201/2012 sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221 dalla data sopra ricordata.

Si richiede, inoltre, di inserire nella parte finale del decreto la clausola di rito: "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare."

11. Si segnalano, infine, le seguenti correzioni, aventi ad oggetti aspetti per lo più formali:

a) all'art. 4, comma 2, lett. g), manca il numero del d.l. 6 dicembre 2011 che è il "n. 201", che va quindi aggiunto;

b) all'art. 8, comma 2, la prima parola va messa con l'iniziale maiuscola e, alla lett. a), dopo "la domanda" vanno inserite le parole "di iscrizione";


c) all'art. 9, comma 7, al posto di "validità due mesi" vanno messe le parole "validità di due mesi" e al termine del comma, per maggiore chiarezza, va inserito l'inciso "ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni dei servizi".

- d) appare preferibile, nella rubrica dell'art. 10, riportare per intero il termine "Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)", sempre per una maggiore chiarezza, pur essendo l'abbreviazione riportata nelle definizioni;
- e) all'art. 10, comma 1, dopo "decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445" vanno inserite le parole "e successive modificazioni";
- f) all'art. 14, al comma 1 le prole "La DSU" vanno sostituite con "Le DSU" in coerenza con la frase espressa al plurale; al comma 2 la parola "entra" la data va sostituita con "entro" la data e, al comma 3, le parole "con riferimento" vanno sostituite con "relativamente";
- g) accanto agli allegati, vanno inserite tra parentesi le norme del regolamento che tali allegati richiamano, che sono gli articoli 1, comma 1, lett. c) e 10, comma 7, lett. a) per l'allegato 1; gli articoli 6, comma 3, lett. b), 7, comma 2, 8, comma 3 e 10, comma 4, lett. c) e comma 7, lett. b) per l'allegato 2; gli articoli 1, comma 1, lett. j), 6, comma 3, lett. b) e 10, comma 7, lett. c), per l'allegato 3.


P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Roberto Chieppa



IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

